

Campionati Under 14
ragazzinin sport



2012-2013

Fase provinciale

**PALLAVOLO
UNDER 10**

Emanato e pubblicato il 6 novembre 2012

Commissione Tecnica Provinciale
Attività giovanile

Art. 1 Validità dei regolamenti

1. La Fase locale dei Campionati Nazionali Under14 si svolge secondo quanto stabilito dai Regolamenti nazionali dell'attività sportiva. Si applicano le Norme nazionali per l'attività sportiva e il Regolamento per la giustizia sportiva vigenti, fatte salve le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento.

Art. 2 Categoria e tempi di gioco

Categoria	Anno	Altezza rete
Under 10	2003-2004-2005	2,00 m

Art. 3 Iscrizione

1. Possono partecipare tutte le Società affiliate al CSI. Le iscrizioni redatte sull'apposito modulo dovranno essere inviate o consegnate al seguente indirizzo:

CSI Teramo, Via N. Palma 34, Teramo
segreteria@csiteramo.it

entro e non oltre il 16 novembre.

2. L'iscrizione è gratuita.
3. Le Società Sportive dovranno essere affiliate e dovranno tesserare tutti i partecipanti.

Art. 4 Articolazione della proposta

1. L'articolazione della proposta si compone di uno *sport portante* e di alcuni *sport complementari*.

Art. 5 Sport portante

1. Lo sport portante è la pallavolo.
2. La pratica dello sport portante ha il fine di avviare l'apprendimento della disciplina scelta.

Art. 6 Sport complementari

1. Hanno il duplice obiettivo di completare il bagaglio motorio del ragazzo e di facilitare la conoscenza e la pratica di altri sport. Saranno scelti tra:
 1. *Atletica leggera*
 2. *Baseball*
 3. *Hockey*
 4. *Orienteering*
 5. *Pallamano*
 6. *Rugby*
2. Per questi sport complementari saranno previste alcune semplificazioni regolamentari al fine di permettere la più ampia partecipazione possibile da parte dei ragazzi.
3. Prima di ogni incontro verrà comunicato lo sport complementare, con il relativo regolamento tecnico, al quale ogni squadra sarà chiamata a partecipare.

Art. 7 Formula di svolgimento

1. La formula di svolgimento prevede due fasi:
 1. Stagione regolare
 2. Fase finale
2. La Stagione regolare prevede lo svolgimento di uno o più gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.

3. La formula di svolgimento della fase finale sarà oggetto di separata comunicazione.

Art. 8 Calendario gare

1. Il Campionato avrà inizio il giorno 1 dicembre secondo il calendario formulato dalla Commissione Tecnica Provinciale Attività Giovanile.
2. Le gare saranno disputate presso gli impianti sportivi messi a disposizione dalle Società sportive partecipanti.

Art. 9 Comunicato Ufficiale

1. Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all'albo del Comitato.
2. Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso è messo a disposizione di tutte le Società interessate mediante pubblicazione sul sito internet csiteramo.it.
3. Qualora tra il giorno e/o l'orario riportato sul Comunicato Ufficiale e quello riportato sul calendario esistesse una incongruenza e/o divergenza, vige il principio di considerare buono quanto riportato sull'ultimo Comunicato Ufficiale pubblicato prima dell'incontro interessato.
4. I giorni di pubblicazione mediante affissione all'albo del Comitato saranno oggetto di separata comunicazione.

Art. 10 Spostamento di gare

1. Le società sportive, per comprovati, gravi e validi motivi, hanno la facoltà di richiedere alla Commissione Tecnica eventuali variazioni al calendario, purché queste richieste avvengano entro le ore 19:00 del terzo giorno precedente la gara che si chiede di spostare.

Art. 11 Arbitri

1. Le gare sono dirette da arbitri CSI.

Art. 12 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 6 giocatori.
2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
3. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vice-capitano.
4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Art. 13 Tempo di attesa

1. Il tempo di attesa per l'inizio di una gara è di 15 minuti.

Art. 14 Terzo tempo

1. Al termine di ogni gara avverrà un momento di socializzazione tra atleti e dirigenti, che

usualmente viene definito *terzo tempo*. Tale momento è da realizzarsi con un saluto e ringraziamento tra le squadre e nei confronti del pubblico.

Art. 15 Quarto tempo

1. Le squadre ospitanti che lo desiderano possono chiedere la possibilità di organizzare un ulteriore momento di festa da svolgersi al termine della gara.
2. La richiesta dovrà pervenire alla Commissione Tecnica almeno 7 giorni prima della gara in programma, così da poter avvertire per tempo la squadra ospite.
3. L'organizzazione del *quarto tempo* sarà di completa responsabilità della squadra richiedente, senza oneri per la squadra ospitata.

Art. 16 Time-out

1. Ogni squadra può richiedere all'arbitro due time-out per ogni set.

Art. 17 Campo di gioco

1. Il campo di gioco, delle dimensioni di 4,5 metri di larghezza per 9 metri di lunghezza, è diviso in due parti da una linea centrale al di sopra della quale è collocata una rete fissata a una altezza di 2 metri.

Art. 18 Pallone di gara

1. Pallone da minivolley modello soft-touch.
2. La circonferenza può variare tra i 62 e i 67 centimetri.

Art. 19 Numero di giocatori

1. Scendono in campo 3 giocatori per squadra, senza distinzione di ruolo.

Art. 20 Cambio palla

1. Se una squadra realizza 3 punti consecutivi si effettua un cambio palla.

Art. 21 Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:
 1. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:
 1. il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
 2. nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun divieto di partecipazione);
 2. per un'altra Società sportiva (non affiliata al CSI). E pertanto:
 1. il tesseramento degli atleti avvenga entro il 31 dicembre della stagione sportiva di riferimento;
 2. nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su;
 3. gli atleti tesserati entro il 31 dicembre non prendano più parte contestualmente ad alcuna attività FIPAV, a partire dalla data di tesseramento

al CSI.

2. Per “prendere parte” si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.
3. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIPAV e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate. Esse sono estese indistintamente alle discipline della pallavolo e della pallavolo mista.
4. Disposizione relativa esclusivamente alla Pallavolo mista:
 1. È possibile tesserare per una Società sportiva CSI atleti e atlete che abbiano preso o che continuino a prendere parte a campionati federali con una diversa Società FIPAV, a condizione che quest'ultima, precedentemente al tesseramento CSI, conceda il “nulla osta” scritto in tal senso.
 2. Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il “nulla osta” scritto in tal senso.
 3. Tutti questi tesseramenti dovranno avvenire entro il 31 gennaio e il “nulla osta” dovrà essere allegato al modello 2T o 2R, pena la nullità del tesseramento stesso.

Art. 22 Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva

1. Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o più discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell'anno sportivo per tutte quelle discipline indicate sul modello di tesseramento 2T.
2. È tuttavia possibile tesserarsi con un'altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina o attività sportiva non prevista o praticata dalla Società per la quale ci si è tesserati (il Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7 sono considerate discipline tra loro diverse).
3. Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza entro il 31 gennaio per una determinata disciplina, dal 1° di febbraio avrà facoltà di tesserarsi con altra società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del Comitato.

Art. 23 Svincolo dei tesserati tra società sportive affiliate al CSI

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. “Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva”, gli atleti tesserati al CSI possono richiedere lo svincolo dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI.
2. Le operazioni di svincolo e di ritesseramento dell'atleta e/o dirigente possono avvenire dal 1 settembre fino al 31 dicembre di ciascun anno sportivo, data ultima entro cui compiere l'intera procedura.
3. All'atto del ritesseramento, l'interessato dovrà rilasciare obbligatoriamente il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale - all'Ufficio tesseramento CSI.
4. Non è possibile effettuare più di uno svincolo nella stessa stagione sportiva.

Art. 24 Accesso alla fase successiva

1. Alla fase successiva (regionale, interregionale o nazionale) ha diritto ad accedere la squadra meglio classificata nello sport portante.

Art. 25 Durata e risultati delle gare

1. Tutte le gare si disputano secondo il Rally Point System con 3 set obbligatori.

Art. 26 Modalità per la compilazione delle classifiche

1. Al termine di ogni giornata di gara si stila una classifica tecnica dello sport portante e una classifica tecnica per ogni sport complementare praticato.
2. Per lo *sport portante*, l'attribuzione del punteggio è la seguente:
 - 3 punti alla squadra che vince la gara 3 a 0;
 - 2 punti alla squadra che vince la gara 2 a 1;
 - 1 punto alla squadra che perde la gara 1 a 2;
 - 0 punti alla squadra che perde la gara 0 a 3.
3. Per gli *sport complementari* l'attribuzione del punteggio sarà oggetto di separate comunicazioni.
4. I punti conseguiti per ciascuna gara degli *sport complementari* definiscono le classifiche finali degli *sport complementari*, per i quali non è prevista una Fase finale.

Art. 27 Tutela sanitaria

1. Il Campionato è classificato come attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 18.2.1982.
2. Gli atleti partecipanti devono essere in possesso dell'idoneità sanitaria prevista.

Art. 28 Responsabilità

1. Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti, a cose e a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.



NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Edizione 2009

con le modifiche apportate con

- Comunicato Ufficiale n. 1 del 9.9.2010
- Comunicato Ufficiale n. 2 del 17.9.2010
- Comunicato Ufficiale n. 1 del 22.7.2011

Le modifiche apportate con C.U. n. 1 del 22.7.2011 sono indicate in colore rosso.

Direzione Tecnica Nazionale
Via della Conciliazione, 1
Roma
www.csi-net.it

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

Titolo Primo

APPLICABILITÀ DELLE NORME

Art. 1 Applicabilità delle norme

1. Le Norme per l'Attività Sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato territoriale, regionale, nazionale e internazionale.
2. Le presenti Norme sostituiscono regolamenti, norme, comunicati, e disposizioni precedentemente emanati. Sono subordinate solo ed esclusivamente allo Statuto del CSI.
3. Le presenti Norme sono integrate dalle specifiche sezioni per ciascuna disciplina sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticate dal CSI.

Art. 2 Regolamenti tecnici e norme federali

1. Per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva, per lo svolgimento delle varie discipline sportive all'interno del CSI, la Direzione Tecnica Nazionale, annualmente, provvede a specificare il Regolamento tecnico di riferimento da adottare per ciascuna disciplina sportiva (con l'indicazione dell'anno di edizione) e preciserà le eventuali disposizioni fatte proprie dal CSI.
2. Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

Art. 3 Priorità delle fonti normative

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI, *considerati i Criteri di classificazione dell'attività sportiva (cfr. succ. art. 9)*, in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
 - a) lo Statuto del CSI;
 - b) le Norme per l'attività sportiva del CSI ("Sport in Regola");
 - c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
 - e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
 - f) i deliberati del CONI;
 - g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Alcune norme tecnico-regolamentari possono essere introdotte in via sperimentale per l'Attività sportiva nazionale (succ. art. 6) Dette norme devono essere preventivamente approvate dal Consiglio nazionale.

Titolo Secondo

L'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL CSI

LIVELLI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Art. 4 Livelli d'attività sportiva e relative competenze

1. L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si svolge nei diversi livelli di seguito elencati, per ciascuno dei quali la competenza tecnica ed organizzativa compete alla struttura associativa a fianco indicata:
 - attività internazionale: la Presidenza nazionale;
 - attività nazionale: la Presidenza nazionale;
 - attività regionale: i Comitati regionali;
 - attività locale: i Comitati territoriali.

Art. 5 Attività sportiva internazionale

1. L'attività sportiva internazionale delle Società sportive e degli atleti iscritti al CSI viene svolta, di norma, all'interno della FICEP e con le Federazioni, le società e gli atleti alla stessa affiliati, secondo quanto stabilito dai regolamenti della Federazione la cui applicazione nel territorio nazionale è di competenza della Presidenza nazionale del CSI.
2. Le strutture del CSI a tutti i livelli possono organizzare, e le Società sportive e gli atleti tesserati al CSI possono partecipare, ad altre manifestazioni internazionali anche con società, enti, associazioni e atleti non iscritti alla FICEP, purché l'organizzazione o la partecipazione siano stati preventivamente autorizzati dalla Presidenza nazionale, anche ai fini dell'estensione alle stesse della validità del tesseramento e della relativa copertura assicurativa.

Art. 6 Attività sportiva nazionale

1. L'attività sportiva a livello nazionale è di esclusiva competenza della Presidenza nazionale del CSI. Essa comprende:
 - a) le fasi interregionali e le finali nazionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie;
 - b) le manifestazioni sportive istituzionali di carattere nazionale direttamente organizzate dalla Presidenza nazionale;
 - c) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano Comitati, Società e atleti appartenenti a regioni diverse; queste ultime manifestazioni possono essere indette e organizzate anche da altre strutture dell'Associazione (Comitati regionali, Comitati territoriali, Società sportive) ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - d) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dalla Presidenza nazionale.
2. L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni nazionali è di competenza delle Commissioni Disciplinari Nazionali e della Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 7 Attività sportiva regionale

1. L'attività sportiva a livello regionale è di competenza dei rispettivi Comitati regionali del CSI. Essa comprende:
 - a) le fasi regionali dei Campionati nazionali per tutte le discipline e categorie;

- b) le manifestazioni sportive istituzionali di carattere regionale direttamente organizzate dal Comitato regionale;
 - c) le manifestazioni istituzionali alle quali partecipano più Comitati della regione, indette e/o autorizzate dalla Direzione regionale e la cui organizzazione viene dalla stessa delegata ad uno dei Comitati partecipanti;
 - d) altre manifestazioni alle quali partecipano società e atleti di diversi Comitati della regione; queste ultime manifestazioni possono essere direttamente indette e organizzate anche da Comitati o Società sportive della regione ma devono essere sempre preventivamente autorizzate dalla Direzione Tecnica Regionale;
 - e) le manifestazioni a progetto promosse e organizzate direttamente dal Comitato regionale.
2. L'amministrazione della giustizia sportiva per le manifestazioni regionali è di competenza della Commissione Giudicante Regionale e dei rispettivi Giudici Unici o Commissioni Disciplinari.

Art. 8 Attività sportiva locale

1. L'attività sportiva a livello locale comprende tutte le manifestazioni sportive organizzate a livello di base.
2. La responsabilità tecnica ed organizzativa dell'attività locale spetta al Comitato competente per territorio.
3. L'attività a livello locale può essere organizzata direttamente dal Comitato CSI competente per territorio o da una delle Società sportive allo stesso iscritte secondo le modalità riportate nelle presenti Norme.
4. Le Società sportive partecipano all'attività sportiva locale organizzata dal Comitato territoriale del CSI al quale risultano iscritte.
5. È consentita, tuttavia, la partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati vicini per particolari motivi di carattere tecnico, organizzativo e logistico secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio regionale e previo nulla-osta rilasciato dal Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le quali è sufficiente una semplice informativa. Per le fasi locali dei Campionati nazionali si applicano le particolari norme previste dall'art. 10.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ASSOCIATIVE

Art. 9 Classificazione dell'attività sportiva

1. L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si suddivide in:
 - Campionati nazionali e Gran Premi nazionali;
 - Attività istituzionale;
 - Attività a progetto.

Art. 10 Campionati nazionali e Gran premi nazionali

1. I Campionati nazionali e i Gran premi nazionali costituiscono l'attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano in applicazione del "Progetto associativo" e in ottemperanza dei programmi annuali approvati dal Consiglio nazionale.
2. I Campionati nazionali e i Gran premi nazionali prevedono fasi locali, regionali, interregionali e le finali nazionali.
3. Le modalità organizzative dei Campionati e dei Gran premi nazionali vengono

annualmente definite dalla Direzione Tecnica Nazionale secondo quanto previsto dal programma approvato dal Consiglio nazionale.

4. Le varie fasi dei Campionati e dei Gran premi nazionali devono rispettare le indicazioni sulle categorie e le relative età degli atleti, i requisiti tecnici ed associativi minimi previsti per le Società partecipanti, le altre indicazioni di carattere tecnico ed organizzativo prescritte dalla Direzione Tecnica Nazionale.
5. Per l'organizzazione di una fase locale dei Campionati nazionali, ciascun Comitato locale deve inoltre costituire ed attivare la Commissione per la disciplina sportiva interessata e la Commissione arbitri e giudici di gara e disporre del necessario numero di arbitri e/o giudici per lo svolgimento della manifestazione.
6. Il Comitato, inoltre, deve garantire la corretta amministrazione della giustizia sportiva, costituendo gli organi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva.
7. L'approvazione dei singoli Regolamenti dei Campionati e dei Gran premi nazionali predisposti dai Comitati territoriali è di competenza della Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 11 Attività istituzionale

1. L'attività istituzionale del CSI comprende tutte le manifestazioni sportive di qualsiasi genere organizzate dalle varie strutture del CSI al di fuori delle varie fasi dei Campionati nazionali.
2. L'attività istituzionale viene organizzata per rispondere a esigenze che non possono essere soddisfatte con l'organizzazione e la partecipazione ai Campionati nazionali.
3. Di norma, le categorie e i limiti di età di queste manifestazioni devono coincidere con quelli previsti annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale; i relativi regolamenti, però, possono contenere modifiche e deroghe che, nel rispetto dei criteri generali, aiutino e favoriscano lo svolgimento dell'attività.
4. I regolamenti delle varie manifestazioni possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative di carattere tecnico ed associativo coerenti con l'iniziativa e finalizzati a raggiungere l'obiettivo fissato. **Per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti dell'attività istituzionale, vige quanto stabilito dal presente testo regolamentare.**
5. La partecipazione a queste attività, inoltre, può essere riservata a particolari categorie di Società e potrà prevedere limitazioni nel numero delle Società partecipanti e/o degli atleti e delle squadre che si possono iscrivere.

Art. 12 Regolamenti per l'attività istituzionale

1. Per l'emanazione e l'approvazione dei regolamenti dell'attività vigono i seguenti criteri:
 - attività a livello di Comitato: i regolamenti sono emanati dal Comitato o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Regionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Regionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso;
 - attività a livello regionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Regionale; gli stessi vanno inviati alla Direzione Tecnica Nazionale che, prima dell'inizio della manifestazione, può apportarvi le opportune e necessarie variazioni per renderli omogenei alle presenti norme; il regolamento si intende tacitamente approvato se la Direzione Tecnica Nazionale non si pronuncia entro 10 giorni dall'invio dello stesso;

- attività a livello nazionale: i regolamenti sono emanati dalla struttura associativa o dalla Società sportiva che organizza la manifestazione e approvati dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 13 Attività a progetto

1. L'attività a progetto comprende tutte le manifestazioni che non rientrano nei Campionati e Gran premi nazionali e nell'attività istituzionale, promosse e organizzate dalle strutture del CSI ad ogni livello e dalle singole Società sportive.
2. Le attività a progetto possono essere rivolte a più società sportive o tenersi all'interno della società organizzatrice e si svolgono con modalità organizzative, criteri di partecipazione e norme regolamentari opportunamente progettati in funzione dei partecipanti e degli obiettivi che si intendono conseguire.
3. I regolamenti delle attività a progetto sono approvati dalla Direzione Tecnica del Comitato di competenza. **Per quanto non espressamente previsto nei singoli regolamenti dell'attività istituzionale, vige quanto stabilito dal presente testo regolamentare.**

Art. 14 Contenuti dei Regolamenti per l'attività sportiva

1. Lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive del CSI a tutti i livelli è regolato da un Regolamento che viene emanato dall'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione.
2. Il Regolamento deve contenere i seguenti elementi:
 - indicazione dell'organo del CSI che indice ed organizza la manifestazione;
 - la denominazione della manifestazione;
 - la disciplina sportiva e le categorie previste;
 - l'ambito (di società - locale - regionale - nazionale) nel quale la manifestazione stessa si svolge;
 - l'indicazione sulla tipologia dell'attività: campionato nazionale con l'indicazione della relativa fase (locale - regionale - nazionale), istituzionale, attività a progetto;
 - le modalità i termini e le quote di iscrizione;
 - la formula di svolgimento;
 - altre indicazioni di carattere tecnico ed associativo relative alla manifestazione stessa.
3. I Regolamenti delle singole manifestazioni vanno approvati dagli organi del CSI a ciò deputati, ai sensi di quanto previsto dai precedenti articoli.

Art. 15 Tutela sanitaria per i partecipanti alle manifestazioni sportive del CSI

1. Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica:
 - sono considerate come agonistiche tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività istituzionali riservate ad atleti di 15 anni compiuti o quelle dove partecipano atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni;
 - sono considerate come non agonistiche tutte le attività riservate ad atleti che non abbiano compiuto ancora 15 anni, le attività a progetto nonché alcune specifiche attività istituzionali secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.
2. Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta

norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

Titolo Terzo

ORGANISMI COMPETENTI NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 16 Organi responsabili

1. La responsabilità sull'indizione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive spetta agli organi del CSI (Presidenza nazionale, Comitati regionali, Comitati territoriali) previsti per i vari livelli dell'attività stessa ai sensi del precedente art. 4.
2. Per i livelli internazionale e nazionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Nazionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche nazionali e della Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.
3. Per il livello regionale la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica Regionale che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche regionali e della Commissione regionale arbitri e giudici di gara.
4. Per l'attività del livello locale, sia per quella organizzata direttamente dal Comitato che per quella gestita dalle Società sportive allo stesso iscritte, la responsabilità organizzativa diretta compete alla Direzione Tecnica del Comitato che si avvale della collaborazione e del supporto tecnico delle Commissioni tecniche e della Commissione arbitri e giudici di gara.
5. Il Direttore tecnico del Comitato locale può delegare i compiti specifici del controllo e della conduzione di alcune attività sportive svolte dal Comitato a livello locale e che si svolgono in zone limitate del territorio, per particolari categorie o all'interno di Società sportive, ad appositi comitati organizzatori. In questi casi le competenze in ordine all'amministrazione della giustizia sportiva permangono tutte alla Commissione Giudicante del Comitato la quale opererà secondo quanto previsto dal Regolamento per la giustizia sportiva.

Art. 17 Composizione e compiti delle Commissioni locali per l'attività sportiva

1. Presso ogni Comitato territoriale vanno costituite le Commissioni tecniche: una per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata o per gruppi di discipline omogenee.
2. La composizione delle Commissioni tecniche va strutturata in funzione delle esigenze del Comitato e delle risorse disponibili e può prevedere anche un loro funzionamento articolato su base territoriale (es. per Comitati zonali) o per settori di attività (es. per l'attività giovanile, per quella promozionale, per gli adulti...).
3. Le Commissioni tecniche sono nominate dal Consiglio del Comitato e restano in carica, di norma, per il periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso, ferma restando la possibilità di sostituzioni e/o integrazioni all'inizio di ogni anno sportivo.
4. Ai lavori di ciascuna Commissione partecipa il designatore degli arbitri, il cui compito può essere svolto anche collegialmente da più dirigenti.
5. La composizione delle Commissioni tecniche, nonché ogni altra modifica e/o integrazione, va comunicata al rispettivo Comitato regionale e alla Presidenza

nazionale.

6. Ciascuna Commissione tecnica ha il compito di: studiare, promuovere, sviluppare e coordinare la specifica disciplina o attività sportiva cui è preposta in collaborazione con le altre strutture associative; redigere i regolamenti e i calendari delle manifestazioni locali; designare i commissari di campo, controllare l'andamento delle stesse e assumere ogni opportuna e necessaria decisione per il buon andamento dell'attività.
7. Le competenze relative all'omologazione delle gare, ai reclami, all'assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto CSI, sono di competenza degli organi di giustizia sportiva costituiti presso ciascun Comitato, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la giustizia sportiva.

Titolo Quarto

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE DEL CSI

Art. 18 Le Società sportive

1. Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
2. All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10 e 11.
3. Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
4. Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
5. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali, **fatto salvo per quanto riportato e alle condizioni previste nel paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI" delle vigenti Norme nazionali sul Tesseramento CSI.**

Art. 19 Gli atleti

1. Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.
2. Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura

assicurativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 18.

3. Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 20 Dirigenti e Tecnici

1. Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art. 19.

Art. 21 Doppio tesseramento CSI-FSN e CSI-EPS

1. La partecipazione di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Associata o ad un altro Ente di Promozione Sportiva, nonché di atleti tesserati per la stessa disciplina sportiva al CSI e ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Associata e al CSI e ad un altro Ente di Promozione Sportiva, è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalle Convenzioni stipulate tra il CSI e la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Associata e tra il CSI e l'Ente di Promozione.
2. Fermi restando i limiti previsti dalle Convenzioni, i Regolamenti delle singole manifestazioni - per le sole "attività istituzionale" e "attività a progetto" con esclusione dei "Campionati e Gran premi nazionali" - potranno prevedere criteri più restrittivi sia per le Società iscritte sia per gli atleti tesserati contemporaneamente per la stessa disciplina sportiva al CSI e alla relativa FSN/DA o al CSI e ad altro EPS.
3. Le medesime norme si applicano pure ai dirigenti e ai tecnici.

Art. 22 Limitazioni a Società sportive e a tesserati

1. Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.
2. A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.
3. Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.
4. Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.
5. Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 23 Iscrizioni alle attività e formulazione dei calendari gare

1. Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.
2. I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
3. Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (ovvero la Commissione Tecnica di disciplina) formula il calendario della manifestazione.
4. Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
5. La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
6. La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 24 Spostamenti di gare

1. La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
2. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

Art. 25 Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

1. Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.
2. Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.
3. Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Art. 26 Composizione del Comunicato Ufficiale

1. Ogni Comitato territoriale del CSI deve pubblicare un proprio Comunicato Ufficiale per le comunicazioni relative allo svolgimento delle varie attività sportive.
2. La forma del Comunicato Ufficiale può essere una delle seguenti:
 - un Comunicato unico per le attività del Comitato articolato, ovviamente, in settori in base alle varie attività e alle singole discipline sportive;
 - un Comunicato per ciascuna disciplina sportiva praticata all'interno del Comitato;
 - un Comunicato per ogni singolo torneo o manifestazione.
3. Qualsiasi sia la formula prescelta tra quelle possibili, ogni Comunicato Ufficiale deve avere un numero progressivo e riportare la data di pubblicazione.

Art. 27 Pubblicazione del Comunicato ufficiale

1. Il Comunicato Ufficiale va pubblicato con scadenze predeterminate, di norma settimanali, preventivamente portate a conoscenza di tutte le Società interessate.
2. Il giorno di pubblicazione deve essere scelto in modo tale da garantire la massima trasparenza ed evitare disparità di trattamento tra i partecipanti.
3. Il Comunicato, pertanto, va pubblicato al termine di un turno di gara o di un gruppo di turni di gare e va evitata, per quanto possibile e fatti salvi i recuperi, una pubblicazione che ricada a metà d'una medesima giornata di gara.
4. Per le varie fasi dei Campionati nazionali, la Direzione Tecnica Nazionale o le rispettive Direzioni tecniche regionali potranno prevedere forme particolari di Comunicato Ufficiale che dovranno essere utilizzate dai Comitati interessati.

Art. 28 Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza

1. Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all'albo del Comitato.
2. L'affissione deve avvenire in una giornata di apertura della sede del Comitato e all'inizio dell'apertura dello stesso in modo che il Comunicato possa essere effettivamente conosciuto da quanti ne hanno interesse.
3. Il giorno e le modalità di pubblicazione del Comunicato devono essere preventivamente portate a conoscenza delle Società sportive interessate.
4. Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso è messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:
 - distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato, dei Comitati zonali;
 - in altri posti a ciò deputati;
 - invio per posta;
 - invio per fax;
 - invio tramite posta elettronica;
 - pubblicato sul sito internet.
5. La pubblicazione o la trasmissione del Comunicato per via telematica deve intendersi "salvo errori ed omissioni". Detta pubblicazione, pertanto, viene effettuata solo ai fini divulgativi e non influisce sulla presunzione di conoscenza che avviene mediante la pubblicazione all'albo del Comitato territoriale del Comunicato stesso.

Art. 29 Comunicazioni urgenti

1. Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, effettuare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

Art. 30 Norme per le attività regionali e nazionali

1. Le modalità di comunicazione per quanto riguarda le attività regionali e nazionali saranno rese note alle Società e agli atleti interessati prima dell'inizio delle relative manifestazioni.
2. Le modalità di comunicazione, comunque, devono avvenire in maniera certa e rapida in modo da garantire lo svolgimento delle relative manifestazioni i cui tempi sono abbastanza limitati.
3. Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale; tale pubblicazione deve essere contestuale a quella effettuata all'albo regionale e/o nazionale.
4. La presunzione di conoscenza si applica solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'immediata efficacia delle decisioni e dei provvedimenti assunti in merito allo svolgimento dell'attività da parte dei competenti organi regionali e nazionali.

Art. 31 Inoltro dei Regolamenti, Calendari gare e dei Comunicati Ufficiali

1. Tutti gli organi del CSI sono tenuti ad inviare alla competente Direzione Tecnica Regionale e alla Direzione Tecnica Nazionale i Regolamenti delle singole manifestazioni locali, i calendari delle gare e i comunicati ufficiali relativi all'attività sportiva dagli stessi organizzate.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: DEFINIZIONE E LIMITI DI APPLICABILITÀ

Art. 32 Principio della responsabilità oggettiva

1. Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.
2. Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Art. 33 Limiti dell'applicabilità del principio della responsabilità oggettiva

1. Fermi restando gli obblighi e i doveri di cui al precedente articolo, le Società sportive del CSI non possono essere automaticamente chiamate a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati e sostenitori in quanto la responsabilità deve essere considerata sempre personale.

2. I successi e gli obiettivi conseguiti illecitamente, anche se per opera personale di un tesserato o di un sostenitore senza il coinvolgimento della Società o dei suoi dirigenti, vanno revocati da parte dei competenti organi associativi, i quali assumeranno i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili e, se del caso, anche della Società e/o dei suoi responsabili a tutti i livelli per scarsa vigilanza.
3. Il principio della responsabilità oggettiva, invece, verrà applicato, a giudizio degli Organi di giustizia sportiva dell'Associazione, laddove dovesse emergere favoreggiamento o la conoscenza di comportamenti illeciti commessi da singoli tesserati o sostenitori.

Titolo Quinto

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ

Art. 34 Obblighi delle Società sportive

1. Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
2. Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
3. La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.
4. Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

Art. 35 Applicabilità degli obblighi delle Società ospitanti

1. Si definisce come ospitante la Società che gioca la gara nel proprio campo di gioco o in quello che la stessa mette a disposizione per giocarvi le gare casalinghe. La Società ospitante nel calendario di gara è indicata al primo posto e alla stessa competono le incombenze, i diritti ed i doveri di cui agli articoli seguenti.
2. Qualora la gara si disputi in un impianto messo a disposizione dal Comitato organizzatore o comune nell'uso a più Società, il ruolo di Società ospitante viene automaticamente attribuito a quella prima nominata nel calendario delle gare fatte salve le incombenze proprie di chi gestisce o garantisce l'uso dell'impianto.
3. Gli obblighi propri delle Società ospitanti si intendono tali anche per le Società prime nominate nei calendari di gara e definite ospitanti, se e in quanto applicabili.
4. Le Società ospitanti dovranno attivarsi per mettere in pratica quanto prescritto dai precedenti articoli; per quanto attiene alla valutazione sugli adempimenti non espletati per motivi oggettivi legati al non potere interferire su una struttura della quale non si ha la disponibilità esclusiva si pronunceranno, volta per volta, i competenti Organi di giustizia sportiva.

Art. 36 Obblighi e doveri della Società ospitante

1. In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
 - verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
 - verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
 - verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
 - prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
 - accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
 - accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.
2. Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.
3. Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
4. Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.
5. La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 37 Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile

1. In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).
2. L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
3. Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le modalità di cui al successivo art. 73.
4. Per la Pallavolo le norme di cui ai precedenti commi vanno intese come indicazione e non come obbligo.

Art. 38 Gare in campo neutro

1. Per le gare disputate in campo neutro si osserveranno le seguenti disposizioni:
 - a) se la gara si disputa in campo neutro per squalifica e/o indisponibilità del campo di gioco della Società prima nominata in calendario, la stessa assume e svolge tutti i compiti e gli obblighi propri della Società ospitante, fatta salva l'osservanza di

specifiche disposizioni imposte dalla Società proprietaria o concessionaria dell'impianto che non contrastino e siano coerenti con quanto prescritto dagli articoli precedenti;

- b) se la gara si disputa in campo neutro perché trattasi di spareggio o di fase finale d'una manifestazione, gli oneri e gli obblighi di cui agli articoli precedenti, fatto salvo l'obbligo del cambio delle maglie che compete sempre alla squadra prima nominata in calendario, ricadono sul Comitato organizzatore il quale, peraltro, può delegarli, tutti o in parte, ad altri enti iscritti al CSI o a singoli tesserati, ivi comprese una o ambedue le Società partecipanti alla gara.

PRESENTAZIONE IN CAMPO E FORMALITÀ PRE-GARA

Art. 39 Orario di inizio delle gare

1. Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario.
2. Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 40 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

1. Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
2. L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
3. L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

L'elenco può essere compilato in due copie: l'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.

Art. 41 Tempo d'attesa

1. Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici.

I Comitati del CSI possono fissare tempi d'attesa di durata diversa tenendo conto, anche, dei problemi organizzativi e delle effettive disponibilità dei campi di gioco. Tale decisione va portata a conoscenza di tutte le Società sportive all'inizio dell'anno sportivo o della singola manifestazione.

2. Per le fasi regionali e interregionali il tempo d'attesa è fissato per tutte le discipline sportive e per ogni categoria in 60 minuti. Per i concentramenti e le finali nazionali saranno volta per volta stabilite e comunicate le opportune disposizioni.

3. Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

Art. 42 Modalità per i reclami relativi al tempo d'attesa

1. La decisione sull'osservanza da parte delle due squadre del tempo d'attesa spetta all'arbitro o al primo arbitro.
2. La squadra che ritiene di essere arrivata per tempo sul campo di gioco, qualora l'arbitro non la ammetta a disputare la gara può fare valere le sue ragioni solo ed esclusivamente mediante la proposizione d'un reclamo.
3. Le squadre già presenti sul campo e che ritenga che la squadra avversaria sia giunta oltre lo scadere del tempo d'attesa, non può rifiutarsi di disputare la gara se l'arbitro decide in tal senso, ma può presentare allo stesso, prima dell'inizio del gioco, una riserva scritta, a firma del dirigente accompagnatore o del capitano.
4. Qualora alla riserva di cui al comma precedente, che non costituisce preannuncio di reclamo, voglia far seguire la proposizione d'un reclamo, deve seguire l'iter prescritto (preannuncio e invio delle motivazioni).
5. Non è possibile proporre reclamo in merito all'inosservanza da parte dell'arbitro del tempo d'attesa, qualora non sia stata presentata allo stesso, prima dell'inizio della gara, la riserva scritta di cui ai commi precedenti.

Art. 43 Abbigliamento delle squadre

1. In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.
2. La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.
3. La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa dal numero 1 al numero 99 (per la sola pallacanestro con esclusione dei numeri 1, 2 e 3). E' altresì consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero (che sarà indicata con il numero 0).
4. Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.
5. Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.

Art. 44 Tessere CSI

1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
2. Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara.
3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali, mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

Art. 45 Documenti di riconoscimento

1. Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
2. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
 - attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
 - mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.

Art. 46 Precisazione per l'effettuazione del riconoscimento nell'attività regionale nazionale

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all'attività regionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno presentare anche un documento di identità (fatto salvo per coloro che non abbiano compiuto i 15 anni, per i quali la tessera CSI con foto è consentita sempre e a tutti i livelli dell'attività).

Art. 47 Verifica degli elenchi e dei documenti

1. Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.
2. In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti
3. Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.
4. Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

Art. 48 Riconoscimento

1. Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.
2. Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.
3. All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.
4. Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 49 Integrazione o cambiamento degli elenchi

1. Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato effettuato il riconoscimento, ferme restando le limitazioni e i tempi di scadenza previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.
2. In ogni caso l'arbitro provvederà ad identificare gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.

Art. 50 Controllo dei documenti da parte delle Società

1. Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria.
2. Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall'altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l'arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.
3. Le Società che non ritengono risolti da tali decisioni i motivi di dubbio avanzati possono preannunciare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l'arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo. In tal caso l'arbitro si regolerà nel modo seguente:
 - a) tratterrà le tessere CSI, o i relativi documenti sostitutivi, e le alleggerà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata;
 - b) per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili (Ufficio che ha rilasciato il documento, numero e data del rilascio, funzionario che ha sottoscritto il documento...). Inviterà quindi, la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno feriale utile successivo al Comitato CSI di competenza. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l'assunzione dei provvedimenti relativi alla

rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.

Art. 51 Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ed essere ammessi al gioco, ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere del tempo d'attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.
2. Se il numero minimo di giocatori previsto non viene raggiunto, l'arbitro non darà inizio alla gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.
3. Se una squadra si trovasse in condizioni di non poter proseguire una gara già iniziata per il venir meno del numero minimo degli atleti necessario per iniziare il gioco, così come previsto dal Regolamento tecnico della disciplina sportiva cui si riferisce, saranno assunti i provvedimenti previsti nel medesimo regolamento.

Art. 52 Tasse gare e prelievi coattivi

1. La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dai Comitati locali CSI.
2. Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione del prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile.

I CAMPI DI GIOCO E LE ATTREZZATURE SPORTIVE

Art. 53 Regolarità e rilievi dei campi di gioco e attrezzature

1. Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell'arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo Regolamento.
2. Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle società sportive, sia prima dell'inizio del campionato che durante il campionato stesso. Tuttavia, in mancanza di una verifica effettuata, la regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature s'intende per comprovata dal CSI, dal momento in cui i calendari ufficiali prevedono sugli stessi la disputa di manifestazioni.
3. Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell'inizio della gara, il campo di gioco, l'arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare ciò agli arbitri. In merito alla fondatezza dei rilievi avanzati da una delle due Società la decisione spetta esclusivamente all'arbitro o agli arbitri designati per dirigere la gara; in caso di difformità di giudizio prevale sempre la decisione del 1° arbitro.

Art. 54 Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature – Procedura per i reclami

1. Qualora gli arbitri riscontrassero, prima della disputa della gara e anche su segnalazione di una o di entrambe le Società, eventuali irregolarità nel campo di gioco

e/o nelle attrezzature, devono invitare la Società ospitante a intervenire per regolarizzare la situazione.

2. Se i rilievi in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature risultano fondati, l'arbitro invita la Società ospitante o i responsabili dell'impianto a provvedere immediatamente e comunque entro un termine congruo che consenta lo svolgimento della gara. Tale termine, che deve tenere conto delle situazioni obiettive (ad esempio l'avanzare dell'oscurità o gli orari dei mezzi pubblici per il rientro in sede della squadra ospite, oppure altre gare programmate nello stesso impianto e altri impegni arbitrali nella stessa giornata degli arbitri designati), non può essere superiore alle 2 ore.
3. Qualora invece i rilievi presentati in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non vengano riconosciuti fondati o se gli interventi effettuati, a giudizio della Società che aveva mosso i rilievi, non fossero ritenuti sufficienti a eliminare l'irregolarità riscontrata, la stessa non può rifiutarsi di partecipare alla gara se viene così deciso dall'arbitro. La Società può, tuttavia, presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta.
4. Qualora l'irregolarità venga riscontrata nel corso della gara e se la stessa non poteva essere constatata prima, la riserva va presentata all'atto della scoperta dell'irregolarità.
5. I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non preceduti dalla riserva scritta, da presentarsi nei tempi e con le procedure di cui ai precedenti commi, sono inammissibili.
6. Qualora non fosse possibile porre rimedio alle irregolarità riscontrate, se le stesse superano la tolleranza prevista dai Regolamenti, gli arbitri non daranno inizio alla gara o non la proseguiranno descrivendo quanto accaduto nel referto di gara. Spetta agli Organi giudicanti deliberare in merito e assumere ogni decisione opportuna e necessaria.

Art. 55 Campi impraticabili

1. Qualora lo stato dell'impianto o la situazione atmosferica facessero intravedere la possibilità che il campo risultasse impraticabile, l'arbitro, prima di dare inizio alla gara, deve accertarsi della praticabilità del terreno di gioco. Tale controllo deve essere fatto assieme ai capitani e con le modalità previste da ciascun Regolamento tecnico delle varie discipline.
2. Se il campo risulta impraticabile si aspetterà per il tempo massimo di attesa previsto, e comunque per almeno 30 minuti, allo scadere del quale sarà fatta una nuova verifica con le modalità sopra descritte. Se è possibile reperire un altro campo regolamentare, l'arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.
3. Permanendo l'impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, l'arbitro rinvierà la gara e lascerà libere le squadre.
4. Qualora giunti sull'impianto si ritenesse difficile, se non impossibile, che il terreno di gioco possa risultare praticabile, subito o entro i 30 minuti massimi d'attesa previsti, l'arbitro potrà esentare le squadre dall'indossare la tenuta di gara ma effettuerà lo stesso il riconoscimento dei giocatori che potranno così presentarsi anche senza la tenuta di gioco.

ASSENZA E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO DESIGNATO

Art. 56 Svolgimento delle formalità pre-gara in assenza dell'arbitro designato

1. Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo uno degli arbitri designati, le operazioni di controllo dei documenti e di riconoscimento dei partecipanti alla gara verranno effettuate dagli altri arbitri designati già presenti sul campo con le modalità previste per ogni singola disciplina sportiva.
2. Nel medesimo modo di cui al precedente comma si procederà, se necessario, per decidere sulla regolarità delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco.
3. In caso di assenza di tutto il collegio arbitrale o dell'unico arbitro designato per dirigere la gara ci si regolerà secondo quanto disposto dal successivo art. 58.

Art. 57 Sostituzione di un arbitro

1. Espletate tutte le formalità pre-gara, si aspetterà l'arbitro o il primo arbitro per tutta la durata del tempo d'attesa. Se arriva in campo entro tale termine, l'arbitro darà subito inizio alla gara facendo automaticamente proprie tutte le eventuali decisioni prese sino a quel momento dai suoi collaboratori.
2. Qualora, invece, allo scadere del tempo d'attesa non fosse ancora arrivato in campo lo stesso verrà sostituito nel ruolo per il quale era stato designato con le modalità previste nei regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 58 Assenza dell'unico arbitro designato

1. Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.
2. I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.
3. Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
 - a) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI;
 - b) per le categorie in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
4. Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.
5. Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.

6. La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.

Art. 59 Sostituzione degli arbitri nel corso di una gara

1. Qualora nel corso d'una gara uno o più arbitri non siano nelle condizioni di proseguire l'arbitraggio, gli stessi verranno sostituiti o surrogati con le modalità previste dai regolamenti delle singole discipline sportive e fermo restando l'obiettivo di proseguire e portare a termine la gara.

SVOLGIMENTO DELLE GARE

Art. 60 Responsabilità dell'ordine pubblico

1. Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le Società ospitanti.
2. La squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell'ordine pubblico.
3. Spetta, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.

Art. 61 Persone ammesse sul campo di gioco

1. Durante lo svolgimento delle gare sul campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le persone indicate nei regolamenti delle singole discipline sportive.
2. Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.

Art. 62 Ingresso in campo e inizio del gioco

1. Qualche minuto prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, l'arbitro inviterà i partecipanti ad entrare in campo. L'ingresso in campo, i preliminari della gara, il saluto fra gli atleti e al pubblico avverranno secondo i protocolli previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e delle norme emanate in proposito dagli organi del CSI.
2. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
3. Ultimate tutte le formalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, l'arbitro darà inizio al gioco con le forme previste dai vari Regolamenti tecnici.

Art. 63 Divieto di abbandono del campo di gara

1. Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve - può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell'arbitro, o del primo arbitro.

2. Nei confronti di coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso verranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI

Art. 64 Sostituzioni

1. Le sostituzioni dei giocatori dovranno avvenire come previsto nei Regolamenti Tecnici di gioco di ogni disciplina.

Art. 65 Sostituzioni dei giocatori che partecipano in deroga all'età prevista

1. Se il regolamento d'una manifestazione prevede che può contemporaneamente essere schierato sul campo soltanto un certo numero di giocatori di età inferiore o superiore rispetto a quella prevista per la categoria interessata, l'ingresso in campo d'un giocatore di riserva in situazione di deroga può avvenire soltanto se con la sua sostituzione continua ad essere rispettato il limite massimo, previsto dal regolamento, di giocatori di una squadra in situazione di deroga presenti contemporaneamente sul campo.
2. Responsabile del rispetto di tale norma è l'arbitro il quale, oltre che impedire le sostituzioni irregolari, potrà assumere, se il caso lo richiede, i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti delle squadre che mostrano di non osservare con la necessaria attenzione tale norma o, peggio, tentano di eluderla.

Art. 66 Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

1. Le Società devono porre la massima attenzione nell'effettuare le sostituzioni con le modalità previste, per ciascuna disciplina sportiva, dagli articoli precedenti. Tuttavia responsabile della regolarità delle sostituzioni è sempre il collegio arbitrale o l'arbitro a cui spetta verificare, prima di autorizzare una sostituzione, che la stessa avvenga nel rispetto delle norme di cui gli articoli precedenti. Pertanto, qualora l'Organo cui compete l'omologazione della gara riscontri, dal referto, che è stata effettuata una sostituzione irregolare, disporrà la ripetizione della gara assumendo nei confronti della Società in difetto i dovuti provvedimenti per la sua negligenza.
2. Se una sostituzione è effettuata con dolo o carpando la buona fede dell'arbitro o degli arbitri, la squadra in difetto sarà punita con la perdita della gara.

SOSPENSIONE DELLE GARE

Art. 67 Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara

1. Se durante la disputa d'una gara il terreno di gioco diventa impraticabile, l'arbitro, constatato ciò unitamente ai due capitani delle squadre, sospende il gioco e invita le squadre a rimanere a disposizione per un periodo di 30 minuti al termine del quale ricontrolla, con le modalità previste dal Regolamento tecnico, assieme ai capitani il terreno di gioco.
2. Se lo stesso risulta praticabile la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa, in caso contrario l'arbitro dichiarerà sospesa la gara e lascerà libere le squadre.

Art. 68 Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenuta nel corso della gara

1. Se durante la disputa d'una gara le attrezzature di gioco, per motivi sopravvenuti, risultassero non più regolari, l'arbitro sospende la gara e invita la squadra ospitante, o prima nominata nel calendario se ciò le compete, a provvedere per rimettere in funzione le attrezzature medesime.
2. Se entro 30 minuti la situazione viene risolta, la gara riprende dal momento e col punteggio con cui è stata sospesa; in caso contrario, scaduti i 30 minuti, l'arbitro dichiarerà la gara sospesa e lascerà libere le squadre.
3. In questi casi ogni decisione in merito alla gara sospesa e alle relative responsabilità è di competenza dell'Organo giudicante.

Art. 69 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 70 Sospensione della gara per fatti gravi

1. Qualora per motivi gravi e imprevedibili o per quanto stia avvenendo sia in campo sia fuori dal campo, il contesto e il clima venutisi a creare non consentano più il corretto e imparziale proseguimento della gara, l'arbitro, sentiti i suoi collaboratori, se presenti, può sospendere la gara.
2. La decisione di sospendere la gara va assunta se vi sono reali e concreti pericoli di incolumità per gli ufficiali di gara, i giocatori, i dirigenti e il pubblico e se vengono a mancare le condizioni per continuare a dirigere la gara garantendo la corretta e imparziale applicazione del regolamento.
3. L'arbitro, pertanto, prima di sospendere la gara deve porre in essere tutti gli accorgimenti che riportino in campo il clima normale per una gara e deve assumere tutte le necessarie decisioni che rasserenino gli animi e allontanino dal campo di gioco i responsabili dei problemi sopravvenuti.
4. Sulla sussistenza dei motivi che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara e sulla responsabilità di essi si pronuncia l'Organo giudicante che delibererà di conseguenza.

Art. 71 Gara sospesa e proseguita pro-forma

1. Se l'arbitro ritenga che una gara debba essere sospesa perché, secondo quanto previsto dall'articolo precedente, siano venuti a mancare i requisiti necessari per il suo regolare svolgimento e per l'imparzialità dell'arbitraggio e tuttavia ritenga che la sospensione stessa possa causare problemi maggiori e più gravi, può ritenere la gara sospesa in quel momento e proseguirla pro-forma per motivi di forza maggiore. In questi casi, l'arbitro deve consultarsi coi propri collaboratori ufficiali, se presenti, e decidere insieme a loro sia sulla sussistenza degli elementi per sospendere la gara e sia sull'opportunità di proseguirla pro-forma.
2. L'arbitro deve anche, se possibile e se lo ritiene prudente ed opportuno, avvertire della sua decisione il capitano della squadra non responsabile di quanto sta accadendo in campo.
3. Dal momento della sospensione e della decisione di proseguire la gara pro-forma sono nulle a tutti gli effetti le risultanze tecniche della gara; sono invece validi i provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro a carico dei giocatori, dei dirigenti, dei

tecnici e dei sostenitori di ambedue le Società, con esclusione di quelli che l'arbitro dichiarerà esplicitamente nel rapporto di gara di avere assunto solo ed esclusivamente per riportare la calma nel campo.

4. La valutazione sulla sussistenza delle motivazioni per il proseguimento pro-forma della gara, nonché ogni opportuna valutazione sui provvedimenti disciplinari, ivi compresi quelli non assunti dall'arbitro a causa della situazione venutasi a creare, spetta all'Organo giudicante che assumerà in merito le conseguenti decisioni.

RINUNCE E RITIRI DA UNA MANIFESTAZIONE

Art. 72 Rinuncia alla disputa d'una gara

1. Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
 - b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
 - c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.
2. Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Art. 73 Rinunce preventive

1. Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.
2. In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
3. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al comma c).
4. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 74 Rinunce durante le fasi finali

1. Nelle fasi finali delle manifestazioni a livello locale, in tutte le fasi regionali e interregionali e nelle finali nazionali la rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, comporta l'esclusione dalla manifestazione. Permane nella discrezionalità del competente organo di giustizia sportiva l'applicazione, anche parziale, delle sanzioni accessorie.

Art. 75 Mancata presentazione in campo

1. Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in campo, può invocare, a giustificazione della sua assenza, i motivi di forza maggiore, sulla cui ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere una delle seguenti decisioni:
 - a) accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara

- provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria;
- b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c) e, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%;
 - c) non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall' art. 72 comma 1.

Art. 76 Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara

1. Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo schierare in campo il numero minimo di atleti previsto, per ciascuna disciplina sportiva, nei suoi confronti sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione delle sanzioni accessorie (commi b e c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

Art. 77 Ritiro dal campo nel corso di una gara

1. Il ritiro dal campo nel corso d'una gara verrà considerato come una rinuncia e comporta pertanto la gara persa e tutti i provvedimenti accessori previsti art. 72 comma 1.
2. Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 78 Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti amministrativi

1. In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura amministrativa saranno così regolate:
 - se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà solamente la quota di iscrizione versata;
 - se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le quote versate (iscrizione, cauzione, eventuali acconti tasse gara);
 - se il ritiro avviene quando una squadra debba ancora disputare fino a tre gare, vigono le norme previste dal precedente art. 73.
2. Il Comitato organizzatore può disporre una riduzione delle sanzioni economiche suddette in considerazione delle motivazioni addotte dalla Società per la rinuncia.

Art. 79 Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti tecnici

1. In caso di ritiro o di esclusione di una squadra da una manifestazione, verranno adottati i seguenti provvedimenti di natura tecnica:
 - a) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di andata (o se trattasi di manifestazione con formula all'italiana semplice ovvero con solo gare d'andata),

tutte le gare verranno annullate e la squadra verrà esclusa dalla classifica finale della manifestazione; sono fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle gare annullate anche nei confronti delle altre squadre e dei rispettivi tesserati;

- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo l'inizio del girone di ritorno, vengono considerate valide tutte le gare disputate fino a qual momento dalla squadra rinunciataria o esclusa; le rimanenti gare previste dal calendario saranno date vinte alla squadra avversaria con le modalità di cui al precedente art. 72 comma 1; la squadra rinunciataria o esclusa non verrà inserita nella classifica finale della manifestazione.

Titolo Sesto

ARBITRI E GIUDICI - OSSERVATORI - COMMISSARI - REFERTI E RAPPORTI DI GARA

GLI ARBITRI E I GIUDICI, GLI OSSERVATORI, I COMMISSARI

Art. 80 Gli Arbitri e i Giudici di gara

1. Le gare devono essere arbitrate da un arbitro o, se previsto dai Regolamenti tecnici delle varie discipline, da un collegio arbitrale; tutti gli ufficiali di gara devono essere regolarmente abilitati secondo le norme previste dal Regolamento degli arbitri e dei giudici di gara emanato dal Consiglio nazionale del CSI e designati per la direzione della gara dagli organismi associativi a ciò preposti.

Art. 81 Compiti degli Arbitri prima della gara

1. Gli arbitri devono presentarsi in campo almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara.
2. Arrivati sul campo, gli arbitri, devono qualificarsi e farsi riconoscere sia dagli addetti all'impianto sia dai dirigenti delle due Società, esibendo, se richiesti, la tessera e la designazione.
3. Gli arbitri devono subito recarsi nel proprio spogliatoio, indossare la divisa ufficiale nella foggia stabilita dal CSI e recante il distintivo dell'Associazione e sollecitare le squadre a presentare gli elenchi e a compiere nei tempi dovuti le formalità pre-gara.

Art. 82 Rapporti tra gli Arbitri e i partecipanti alla gara

1. I rapporti tra gli arbitri e i partecipanti alla gara devono essere improntati al rispetto e alla collaborazione reciproca, tenuto conto che l'arbitro rappresenta per tutta la durata della gara il CSI a tutti gli effetti.
2. Il rapporto tra gli arbitri e i partecipanti alla gara inizia dall'arrivo degli arbitri nell'impianto di gioco e termina nel momento in cui essi lo abbandonano.
3. Gli arbitri, comunque, devono sempre astenersi, specie al termine della gara, dal pronunciare giudizi di qualsiasi genere sulla gara stessa o anticipare i contenuti del loro rapporto di gara.

Art. 83 Compiti degli Arbitri al termine della gara

1. Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento ricevuti, assieme agli elenchi, prima dell'inizio della gara.

2. Nelle gare dove è previsto gli arbitri consegnano, inoltre, la scheda relativa i provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara.
3. Gli arbitri ricevono, inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o da ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro ed eventuali preannunci di reclamo.
4. Se richiesti, gli arbitri rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.
5. Prima di lasciare l'impianto, gli arbitri si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e senza incidenti e, se necessario, intervengono per risolvere eventuali problemi delle due squadre.

Art. 84 Gli Osservatori arbitrali

1. Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative degli arbitri nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale. Vengono individuati dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.
2. Gli Osservatori riferiscono per iscritto dell'osservazione compiuta alla Commissione Arbitri e Giudici. Possono altresì inviare un loro rapporto agli Organi di giustizia sportiva cui compete omologare la gara cui hanno assistito; tali Organi, peraltro, anche in assenza d'un loro rapporto, possono richiederlo se lo ritengono utile ed opportuno.
3. Gli Osservatori arbitrali vengono designati dalla Commissione Arbitri e Giudici per visionare gli arbitri e aiutarli a svolgere meglio il loro ruolo; in tale prospettiva non hanno compiti meramente ispettivi né funzioni di selezione del corpo arbitrale del Comitato.
4. Secondo il prudente giudizio della Commissione Arbitri e Giudici, la designazione degli Osservatori arbitrali potrà essere portata preventivamente a conoscenza dell'arbitro da visionare; in tal caso l'Osservatore si qualificherà col collega prima della gara e ne seguirà l'andamento.
5. Qualora la Commissione ritenesse di non dovere preavvertire l'arbitro della presenza dell'Osservatore, lo stesso si qualificherà col collega a fine partita.
6. Gli Osservatori arbitrali, dietro esibizione della tessera e della designazione, hanno titolo a entrare nel terreno di gioco.

Art. 85 I Commissari di campo

1. I Commissari di campo hanno il compito di verificare il corretto andamento delle varie attività e controllare che lo svolgimento delle gare avvenga secondo le norme del CSI e con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Comitato organizzatore.
2. I Commissari di campo redigono sempre un rapporto per iscritto sul compito svolto, da fare pervenire alla Commissione che li ha designati e, se del caso, al competente Organo di giustizia sportiva il quale, peraltro, può sempre chiedere una loro relazione o ascoltarli.
3. I Commissari di campo vengono designati dalla Commissione preposta alla disciplina specifica che li sceglierà tra i suoi componenti o tra altri dirigenti del CSI qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo.
4. I Commissari di campo devono qualificarsi subito con gli arbitri, con le squadre e con gli addetti all'impianto, hanno libero accesso nel terreno di gioco e possono assumere tutte le necessarie ed opportune decisioni che, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, siano ritenute dagli stessi necessarie per un corretto andamento della gara.

5. Qualora la Commissione che ha designati i Commissari di campo lo ritenga necessario ed opportuno, essi possono svolgere il loro compito in maniera riservata; in questo non si qualificheranno tranne che non lo ritengano necessario per evitare problemi più seri o per salvaguardare l'incolumità degli arbitri o dei partecipanti alla gara.

REFERTI – RAPPORTI DI GARA – OSSERVAZIONI DELLE SOCIETÀ

Art. 86 Il referto di gara e il rapporto di gara

1. Il referto è un documento sul quale viene annotato lo svolgimento della gara secondo quanto previsto e stabilito dal relativo Regolamento tecnico. La responsabilità della corretta compilazione del referto di gara ricade sull'arbitro, se costui è solo a dirigere la gara, o sul collegio arbitrale nel suo complesso; la compilazione materiale viene effettuata da un tesserato secondo quanto previsto dai Regolamenti delle singole discipline.
2. Il rapporto di gara è la relazione complessiva sull'andamento della partita che l'arbitro, o il collegio arbitrale, redige per l'Organo giudicante.
3. Il rapporto di gara viene redatto in un modulo predisposto o nella specifica parte del referto; in esso vanno riportate tutte le notizie inerenti lo svolgimento della gara, il comportamento delle squadre e dei singoli giocatori e dirigenti, i provvedimenti disciplinari assunti, gli incidenti accaduti, nonché ogni altra notizia utile per l'Organo giudicante che deve omologare la gara e assumere i relativi provvedimenti disciplinari.
4. Nel relazionare quanto avvenuto, gli arbitri devono limitarsi strettamente al racconto dei fatti così come essi li hanno visti, riportando fedelmente le frasi sentite e anche le eventuali espressioni ingiuriose usate nei confronti loro, degli avversari o degli Organi del CSI, astenendosi dal commentare in qualsiasi modo fatti, frasi ed episodi della gara.
5. La responsabilità della compilazione del rapporto di gara è dell'arbitro e, in caso di più arbitri, del primo arbitro.

Art. 87 Le osservazioni delle Società

1. Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.
2. Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo giudicante entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.
3. Le osservazioni scritte non costituiscono né riserva scritta né preannuncio agli effetti di una eventuale interposizione di reclamo.
4. I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 88 Consegna del referto e degli altri documenti

1. L'arbitro, o il primo arbitro, di norma entro le ore 20:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, o comunque entro il giorno precedente la riunione degli Organi giudicanti, deve consegnare o fare pervenire al Comitato organizzatore:
 - a) il referto di gara e il rapporto di gara;
 - b) gli elenchi dei partecipanti alla gara di ambedue le Società;
 - c) la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti durante la gara;
 - d) le osservazioni scritte di cui al precedente articolo se presentate da ambedue o da

- una delle Società;
- e) eventuali preannunci di reclamo;
 - f) ogni altro documento *attinente alla gara*.
2. In caso di urgenza e in base alle istruzioni ricevute, l'arbitro deve anticipare il tempo della consegna anche facendo precedere la documentazione relativa alla gara da una comunicazione effettuata per le vie brevi.
 3. Qualora lo ritenesse necessario, l'Organo giudicante può chiedere agli arbitri, o soltanto a qualcuno di loro, di integrare con un supplemento scritto quanto già riferito nel referto o nel rapporto di gara.
 4. Oltre che per iscritto, tale integrazione può essere fatta anche oralmente davanti l'Organo giudicante se così lo stesso ha previsto e disposto.
 5. Poiché il mancato arrivo d'un referto arbitrale può comportare l'irregolare svolgimento d'una manifestazione e mettere quindi in crisi l'organizzazione del Comitato, nei confronti degli arbitri che non consegnano il referto, lo consegnano in ritardo o con modalità diverse dalle istruzioni ricevute, saranno assunti i consequenziali necessari provvedimenti disciplinari.

Art. 89 Scheda dei provvedimenti disciplinari

1. Nelle discipline sportive dove ciò sia previsto, l'arbitro riporta in un'apposita scheda i provvedimenti disciplinari assunti, nel corso della gara (non quelli verificatisi dopo il segnale di chiusura della gara), nei confronti dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e la consegna a fine gara al dirigente accompagnatore o, in difetto, al capitano di ciascuna delle due squadre partecipanti all'incontro.
2. I provvedimenti riportati sulla scheda fanno fede per l'applicazione dell'automatismo delle sanzioni, laddove previsto.

Titolo Settimo

OMOLOGAZIONE DELLE GARE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - DURATA E RISULTATI DELLE GARE

Art. 90 Durata delle gare

1. La durata delle gare per ogni disciplina e categoria all'interno dell'attività del CSI è quella prevista nelle apposite disposizioni relative alle discipline sportive.

Il Comitato organizzatore può prevedere una durata differente delle gare, secondo le esigenze di carattere organizzativo e relativamente al periodo di disponibilità effettiva del campo di gioco.

Art. 91 Risultati delle gare

1. I risultati delle gare, regolamentati dalle specifiche norme delle singole discipline sportive per ogni gara vengono certificati dall'arbitro, o dal collegio arbitrale, attraverso il referto e il rapporto di gara.

OMOLOGAZIONE DELLE GARE

Art. 92 Organi competenti ad omologare le gare

1. Gli Organi di giustizia sportiva previsti, ai diversi livelli e per le varie tipologie di attività, dal Regolamento per la giustizia sportiva, nell'esaminare il referto e il rapporto

di gara, possono assumere una delle seguenti decisioni:

- a) omologare la gara;
- b) sospendere l'omologazione della gara disponendo accertamenti sullo svolgimento della stessa;
- c) sospendere l'omologazione della gara in presenza di un preannuncio di reclamo in attesa di ricevere le relative motivazioni.

Art. 93 Criteri generali per l'omologazione delle gare

1. Per procedere all'omologazione d'una gara, l'Organo giudicante competente deve innanzitutto accertarsi che la stessa si sia svolta regolarmente e che vi abbiano partecipato atleti tesserati e rientranti nelle norme stabilite dal regolamento della manifestazione.
2. Per ogni gara, a prescindere dalla disciplina sportiva e dalla categoria, vanno verificati preliminarmente i seguenti aspetti:
 - a) la gara deve essere stata arbitrata dall'arbitro o dal collegio arbitrale designati dagli Organi competenti del CSI; qualora l'arbitro o uno degli arbitri designati, non si sia presentato in campo, è necessario verificare che siano state rispettate le indicazioni previste dalle presenti Norme per la relativa sostituzione;
 - b) alla gara devono avere preso parte atleti tesserati al CSI;
 - c) dal referto e dal rapporto di gara deve chiaramente emergere che sono state rispettate tutte le condizioni di carattere tecnico ed organizzativo necessarie per il corretto andamento della gara.

Art. 94 Sospensione dell'omologazione per accertamenti

1. Qualora dall'esame del referto e del rapporto di gara nonché dei documenti agli stessi allegati, emergessero problemi relativi all'omologazione della gara e l'Organo giudicante non fosse in grado, allo stato dei documenti in suo possesso, di decidere in merito, può deliberare la sospensione dell'omologazione della gara disponendo, nel contempo, di svolgere gli opportuni e necessari accertamenti.
2. La sospensione dell'omologazione della gara non si estende, ovviamente, anche agli eventuali provvedimenti disciplinari per i quali l'Organo giudicante delibererà con effetto immediato.
3. Qualora, invece, gli accertamenti riguardassero anche il comportamento e le responsabilità delle Società, dei dirigenti e dei giocatori e l'Organo giudicante non fosse, alla luce dei soli documenti in suo possesso, nella condizione di assumere tutti i necessari provvedimenti, può disporre provvedimenti cautelativi nei confronti dei responsabili chiaramente identificati nonché dei dirigenti e del capitano della squadra alla quale può essere ricondotta la responsabilità di particolari e gravi fatti, in attesa di quantificare, esperiti gli opportuni accertamenti, le relative sanzioni.

Art. 95 Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

1. In presenza di un preannuncio di reclamo, presentato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento di giustizia sportiva, l'Organo giudicante disporrà la sospensione dell'omologazione della gara, fatti salvi i provvedimenti disciplinari che vanno, invece, assunti subito.
2. Ricevute le motivazioni del reclamo, l'Organo giudicante delibererà nel merito dello stesso. Trascorso un congruo periodo senza che pervenga il reclamo, l'Organo giudicante dichiarerà il reclamo stesso rinunciato e procederà all'omologazione della gara.

Art. 96 Verifica della posizione dei partecipanti alle gare

1. L'Organo giudicante può sempre procedere, d'ufficio e anche in seguito a segnalazioni pervenute allo stesso, alla verifica delle situazioni dei partecipanti alle gare ancora da omologare.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, qualora uno dei partecipanti alla gara non abbia esibito la tessera CSI e sia stato ammesso lo stesso a giocare, prima dell'omologazione l'Organo giudicante deve provvedere a controllare la sua situazione in merito al tesseramento per l'anno sportivo in corso.

Art. 97 Annullamento dell'omologazione per autotutela

1. Qualora un Organo giudicante abbia proceduto all'omologazione d'una gara, la quale andava sospesa per presentazione d'un preannuncio di reclamo non portato, per errore materiale, a conoscenza dell'Organo stesso, può disporre, per il principio dell'autotutela, l'annullamento dell'omologazione già pubblicata nel Comunicato Ufficiale e attendere, per decidere nel merito, le motivazioni del relativo reclamo.
2. Analogamente, qualora le motivazioni d'un reclamo pervenissero all'Organo giudicante dopo che lo stesso, ritenendo i termini trascorsi infruttuosamente, abbia già proceduto all'omologazione della gara, se il reclamo stesso è stato spedito con le formalità ed entro i termini previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, l'omologazione già disposta va annullata per il principio dell'autotutela e l'Organo medesimo si pronuncerà sul merito del reclamo.

Art. 98 Gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore

1. Per le gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, quali ad esempio impraticabilità del campo di gioco, sopravvenuta irregolarità delle attrezzature, smarrimento o non utilizzabilità dei palloni di gara, infortunio o malore occorsi ad un arbitro senza la possibilità di sostituire lo stesso secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, oscurità sopravvenuta durante il corso della gara, guasto o non perfetto funzionamento dell'impianto d'illuminazione..., l'Organo giudicante deve, innanzitutto, valutare se la responsabilità del mancato proseguimento della gara debba essere imputata ad una delle due squadre e, in particolare, alla squadra ospitante o prima nominata nel calendario.
2. L'organo giudicante assegnerà persa la gara alla squadra ritenuta responsabile del mancato proseguimento della stessa, salvi ulteriori provvedimenti a suo carico.
3. Qualora la responsabilità dell'interruzione o della sospensione della gara non sia ascrivibile a nessuna delle due squadre, fatti salvi eventuali provvedimenti per sanzionare incuria o leggerezza, l'organo giudicante dispone la ripetizione della gara.

Art. 99 Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco

1. Per le gare sospese o interrotte per gravi motivi occorsi durante il loro svolgimento, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni per interrompere il gioco.
2. Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi da impedire il proseguimento della gara o che l'arbitro, prima di decidere di sospendere la stessa, non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.
3. Qualora la decisione dell'arbitro di sospendere la gara risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le

condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.

Art. 100 Gare sospese e proseguite pro-forma

1. Per le gare sospese e proseguite pro-forma, l'Organo giudicante deve innanzitutto accertarsi che ricorrevano le condizioni perché venisse assunta tale decisione. Qualora dagli accertamenti risulti che le condizioni complessive della situazione, pur difficili e delicate, non erano così gravi per assumere una così delicata decisione e che l'arbitro non ha esperito tutti i tentativi possibili né ha assunto le decisioni necessarie per riportare la calma e la serenità in campo, deciderà la ripetizione della gara, fatti salvi ovviamente tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di quanto avvenuto.
2. Se, invece, la decisione dell'arbitro di sospendere la gara o di proseguirla pro-forma risulta corretta e necessaria, assegnerà la gara persa alla squadra i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita e assumerà tutti gli ulteriori e necessari provvedimenti a carico dei singoli responsabili di quanto avvenuto.
3. Qualora l'arbitro non abbia ritenuto, per prudenza o altri gravi motivi, di informare il capitano della squadra avversaria della sua decisione di proseguire la gara pro-forma gli eventuali provvedimenti a carico dei tesserati della stessa dovranno essere assunti considerando la particolare situazione che si era venuta a creare in campo.
4. Non sono ovviamente da prendersi in considerazione e non vanno quindi sanzionati eventuali provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro in via prudenziale.

Art. 101. Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età superiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 102 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età inferiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno omologate col risultato conseguito sul campo, fatti salvi eventuali provvedimenti nei confronti della Società, dei suoi dirigenti e dell'atleta in questione.

Art. 103 Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti squalificati, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare. Per le modalità con cui scontare le squalifiche valgono le norme del Regolamento per la giustizia sportiva. Nel caso in cui l'atleta sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il periodo della squalifica.

Art. 104 Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati

1. Le gare alle quali hanno preso parte atleti non tesserati al CSI per la specifica disciplina sportiva in favore della Società per la quale hanno giocato in data antecedente alla gara in questione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

2. Le gare alle quali hanno preso parte atleti tesserati al CSI per una disciplina sportiva differente da quella realmente svolta o tesserati con qualifica di dirigenti/operatori (e quindi non di atleti), saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della stessa, dei suoi dirigenti e dell'atleta in posizione irregolare.

Art. 105 Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati

1. La presenza in panchina o nel campo di gioco di dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati al CSI, non comporta la perdita della gara per la loro Società. In questi casi la gara sarà omologata col risultato conseguito sul campo e saranno assunti i necessari provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che hanno commesso tale infrazione, del capitano della squadra e della stessa Società. Nel caso in cui il dirigente sia anche atleta questi non potrà prendere parte a gare della stessa disciplina e categoria per tutto il periodo della squalifica.

Art. 106 Atleti in posizione di doppio tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS

1. I rapporti tra CSI e FSN, CSI e DA, CSI e EPS sono definiti secondo le convenzioni stipulate su base nazionale, regionale e locale. In caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra le convenzioni, relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
 - a) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello nazionale;
 - b) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello regionale;
 - c) le convenzioni o gli accordi stipulati a livello locale.
2. In mancanza di convenzioni o di norme in materia di doppio tesseramento, emanate dagli organi competenti,
 - a) il doppio tesseramento di atleti e dirigenti è da intendersi sempre possibile.
 - b) Le sanzioni disciplinari comminate dagli organi giudicanti di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Associata e Ente di Promozione Sportiva non hanno efficacia nell'attività sportiva del CSI, salvo che per le stesse sia stata espressamente prevista la validità, in forma scritta, all'interno del Regolamento organizzativo della manifestazione.
3. Con apposita comunicazione, all'inizio di ogni anno sportivo, la Direzione Tecnica Nazionale renderà note le Convenzioni in essere ed eventuali disposizioni vigenti relative al doppio tesseramento di atleti e dirigenti.
4. Fatto salvo per quanto previsto dalle "Norme generali di Tesseramento" nei paragrafi "Vincolo di tesseramento alla propria Società sportiva" e "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI", qualora venga accertato, d'ufficio o su reclamo di parte, che abbia partecipato ad una gara un atleta tesserato per la stessa disciplina a due società del CSI:
 - a) La gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo, se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto per prima il tesseramento stesso.
 - b) La gara sarà data persa alla Società se trattasi della Società con la quale l'atleta ha sottoscritto il tesseramento stesso dopo averlo sottoscritto con un'altra.
 - c) Se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.
 - d) In tutti i casi, nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti.

Art. 107 Irregolarità formali e provvedimenti consequenziali

1. Eventuali irregolarità formali avvenute nel corso d'una gara, quali ad esempio l'errata compilazione del referto di gara o di parte di esso, non costituiscono motivazione valida per la non omologazione della gara sempre che dall'esame degli atti e dei documenti inerenti la gara risulti che la stessa si sia svolta in maniera regolare.
2. Se ad una gara ha partecipato un atleta che non ha esibito la tessera CSI e risulti poi tesserato, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo.
3. Se ad una gara ha partecipato un atleta non riconosciuto dall'arbitro con nessuna delle modalità previste dall'art. 45 e tuttavia ammesso al gioco, se dagli accertamenti disposti e svolti successivamente alla gara risulti la sua esatta identità e la sua regolare posizione in merito alla gara disputata, la stessa verrà omologata col risultato conseguito sul campo.

Art. 108 Irregolarità delle procedure e relative responsabilità

1. Se nel corso d'una gara sono avvenute delle irregolarità procedurali che ne inficiano la regolarità, se le stesse sono riconducibili alla responsabilità di una delle due Società, la stessa avrà gara persa.
2. Se però la responsabilità di tali procedure è ascrivibile all'arbitro, o ad uno degli arbitri, cui compete per regolamento fare rispettare le norme di gioco, la gara va ripetuta, fatti salvi i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.
3. Tuttavia, se dall'esame della documentazione in suo possesso l'Organo giudicante deduca il dolo da parte della Società responsabile dell'infrazione, delibererà di dare gara persa alla stessa.

Art. 109 Provvedimenti relativi alle gare già omologate

1. Non è possibile intervenire per modificare il risultato d'una gara già omologata anche se, successivamente, sia stata scoperta ed accertata l'irregolare partecipazione alla stessa di atleti in posizione irregolare. In questi casi la squadra in difetto verrà penalizzata di 1 punto per ogni gara alla quale abbia partecipato l'atleta la cui posizione irregolare sia stata scoperta ed accertata dopo l'omologazione delle stesse. Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

Art. 110 Gare date perse ad ambedue le squadre

1. Una gara può essere data persa ad ambedue le squadre in uno dei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione in campo di entrambe;
 - b) ritardata presentazione in campo di entrambe;
 - c) numero insufficiente di atleti di entrambe prima o durante la gara;
 - d) mancata messa a disposizione dei palloni da parte di entrambe;
 - e) irregolare presenza in entrambe le squadre di atleti in una delle posizioni che, a norma degli articoli precedenti, comporta la perdita della gara;
 - f) responsabilità di incidenti o altri fatti avvenuti nel corso della gara riconducibili ad entrambe le squadre.
2. Fatta salva la decisione di dare gara persa ad entrambe le squadre, per quanto attiene ai provvedimenti accessori, ivi compresi i punti di penalizzazione nella classifica, l'Organo giudicante valuterà separatamente la posizione delle due Società decidendo di conseguenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 111 Irrogazione ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società, dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti partecipanti alle attività del CSI sono irrogati, ai vari livelli, con le modalità, le norme e le limitazioni e dagli Organismi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, approvato dal Consiglio nazionale.
2. I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione all'albo del Comitato del Comunicato Ufficiale stesso, secondo quanto previsto, per i vari livelli dell'attività, dalle presenti Norme.
3. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.

I Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara, al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari, come meglio previsto nei regolamenti suddetti.

4. Per garantire il corretto andamento dell'attività e per essere certi che i provvedimenti disciplinari abbiano efficacia a partire dalla prima gara immediatamente successiva alla data della loro assunzione, gli stessi possono essere notificati agli interessati con le procedure previste per le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 27-30 e con l'indicazione, nella comunicazione stessa, della data di efficacia del provvedimento.

Art. 112 Modalità di esecuzione della squalifica

1. Le squalifiche/inibizioni di atleti/dirigenti vanno scontate in giornate di gara immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato ufficiale.
2. Squalifica "a giornate" Un atleta che possa, per età, prendere parte a gare di due diverse categorie, è libero di giocare nella categoria ove non ha subito il provvedimento disciplinare che ha determinato la squalifica. Tuttavia nella stessa giornata solare in cui deve scontare la squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina anche se in categorie diverse. L'atleta colpito dalla sanzione di squalifica non può espletare le funzioni di collaboratore di linea dell'arbitro.
3. Squalifica "a tempo" Si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie. Quindi un atleta che possa, per età, prendere parte alle gare di due diverse categorie, non potrà giocare con nessuna. La squalifica "a tempo" superiore ai tre mesi può essere estesa a tutta l'attività del CSI di tutte le discipline sportive. Quindi, in tal caso, un atleta (o un dirigente) che abitualmente pratica due diversi sport (indifferentemente con la stessa società o con due società diverse) non potrà praticare nessuno dei due per tutta la durata della sospensione.
4. Si precisa che:
 - le gare di recupero, in qualsiasi giorno fissate, sono considerate come gare di immediata continuazione della manifestazione; sono quindi valide per scontare una o parte della sanzione disciplinare;
 - le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, salvo per:
 - gli eventuali provvedimenti a carico dei giocatori di una società rinunciataria; infatti, qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio

giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva;

- rinvio di una gara; i provvedimenti vanno scontati nella gara immediatamente successiva;
- gara sospesa dopo il suo inizio (es. per impraticabilità di campo); la punizione si intende non scontata e rimandata alla successiva gara.

L'effettiva partecipazione alla gara è così regolamentata:

- per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono “registrate” dal direttore di gara, la presenza di un atleta squalificato indicato in distinta ma non entrato effettivamente in campo non crea posizione irregolare e quindi non inficia il risultato della gara stessa; nei confronti dell'atleta squalificato potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;
- per gli sport e le categorie dove le sostituzioni sono “volanti”, invece, tutti i giocatori indicati in distinta e presenti sul terreno di gioco si devono intendere partecipanti alla gara, creando quindi posizione irregolare; la squadra che ha schierato il giocatore irregolare sarà sanzionata con la perdita della gara. Nei confronti dell'atleta squalificato dovranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari;
- per tutti gli sport, i dirigenti squalificati indicati in distinta si devono intendere non partecipanti alla gara e pertanto la loro presenza non inficia la regolarità della stessa. Nei confronti del dirigente inibito potranno essere assunti ulteriori provvedimenti disciplinari, e in caso di recidività di comportamento, anche la perdita della gara.

Art. 113 Assunzione dei provvedimenti disciplinari nelle finali e in particolari manifestazioni

1. Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 111, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

I regolamenti di tali manifestazioni, inoltre, possono prevedere ulteriori automatismi delle sanzioni.

Titolo Ottavo

LE CLASSIFICHE

MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Art. 114 Compilazione delle classifiche

1. Le classifiche vanno compilate secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive assegnando a ciascuna squadra i punti prescritti in virtù dei risultati conseguiti dalla stessa sul campo o per vittorie ottenute in seguito a pronunce degli Organi di giustizia sportiva.
2. Le classifiche tengono conto anche delle detrazioni e delle penalizzazioni inflitte a ogni squadra dai competenti Organi disciplinari.
3. Le strutture del CSI ai vari livelli nonché gli eventuali Comitati organizzatori non possono effettuare interventi di nessun genere sulle classifiche delle manifestazioni

organizzate.

Art. 115 Pubblicazione delle classifiche

1. Tutte le classifiche, ivi comprese quelle riguardanti la Coppa Disciplina, devono essere di norma aggiornate e pubblicate alla fine di ogni turno di gara. Tuttavia la loro pubblicazione è obbligatoria alla fine del girone d'andata e alla fine del girone di ritorno nonché al termine dell'intera manifestazione.

MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI CASI DI PARITÀ NELLE CLASSIFICHE

Art. 116 Parità in classifica

1. Qualora due o più squadre risultino a pari posto in classifica, verranno classificate ex aequo salvo che:
 - a) occorra assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione, il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività: si adotterà quanto previsto dall'art. 117;
 - b) occorra definire l'esatta posizione in graduatoria, come ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione: si adotterà quanto previsto dall'art. 118;
 - c) occorra definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi: si adotterà quanto previsto dall'art. 119.

Art. 117 Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria

1. Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:
 - a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in campo neutro secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione;
 - b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminazione diretta

Art. 118 Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità

1. Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica. Le modalità per la compilazione della classifica avulsa sono definite dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 119 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza...) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto per ciascuna disciplina sportiva delle norme particolari riportate nella Parte seconda.

Titolo Nono

NORME FINALI

Art. 120 Entrata in vigore

1. Le presenti Norme per l'Attività Sportiva entrano in vigore dall'inizio dell'anno sportivo 2009/2010.



DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

PALLAVOLO

Edizione 2009

con le modifiche apportate con

- Comunicato Ufficiale n. 1 del 9.9.2010
- Comunicato Ufficiale n. 2 del 17.9.2010
- Comunicato Ufficiale n. 1 del 22.7.2011
- Comunicato Ufficiale n. 1 del 3.9.2012
- Comunicato Ufficiale n. 2 del 3.10.2012

Direzione Tecnica Nazionale
Via della Conciliazione, 1
Roma
www.csi-net.it

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

1. Per lo svolgimento della pallavolo nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco del CSI con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
2. Le norme tecniche per la pallavolo della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 Categorie di età e altezza della rete

1. Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e l'altezza rete sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 3 Tempo di attesa

1. Il tempo di attesa nella pallavolo è di 15 minuti.

Art. 4 Partecipanti alla gara

1. Alla gara di pallavolo partecipano squadre composte da un massimo di 13 giocatori.

Art. 5 Abbigliamento degli atleti

1. Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.
2. Il libero (o i liberi), se presente, deve indossare una maglia di colore diverso.

Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 13 giocatori.
2. L'elenco va compilato in due copie: l'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
3. Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
4. Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.
5. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
6. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
 1. il dirigente accompagnatore;
 2. Il dirigente addetto all'arbitro
 3. l'allenatore
 4. un vice allenatore
 5. un medico
 6. un fisioterapista/massaggiatore

Art. 7 Libero e servizio

1. È ammesso il 2° libero. Le squadre che utilizzano il libero o i due liberi devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del

giocatore o dei giocatori interessati o scriverlo nell'apposito spazio predisposto nella distinta giocatori.

2. In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni alla ricezione del servizio.
3. In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni all'esecuzione del servizio a partire dall'Under 14 (compresa) in poi, per le annate/Categorie precedenti la battuta è obbligatoria dal di sotto.
4. In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l'utilizzo del libero a partire dalle categorie allieve (under 16) in poi mentre per le annate/categorie precedenti viene vietato l'utilizzo del libero.

Art. 8 Palloni per la gara

1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
3. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 9 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

1. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 1. se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
 2. se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
2. Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 10 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

1. Il numero minimo per iniziare e proseguire una gara è di 6 giocatori (fatte salve le limitazioni specifiche previste per la Pallavolo mista).

Art. 11 Norme particolari per la Pallavolo mista

1. In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1 atleta (M). Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi contemporaneamente sulla prima linea ("avanti"; zone 2, 3, 4 del campo).

Art. 12 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

1. Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio.
2. In ogni caso non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso o squalificato prima dell'inizio della gara.
3. Se l'espulsione o la squalifica avviene dopo che la formazione iniziale della squadra è stata già consegnata all'arbitro, questa non può essere in alcun modo variata e l'atleta allontanato deve essere sostituito nei modi regolamentari; questa sostituzione va effettuata sullo 0-0 del primo set e va conteggiata nel numero previsto di 6 sostituzioni a set.

Art. 13 Segnapunti messo a disposizione dalle Società

1. La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere le funzioni di segnapunti.
2. Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
3. Se il Segnapunti non è presente all'orario di inizio della gara, il 1° arbitro lo sostituisce con un altro tesserato reperito eventualmente sul posto, compreso eventualmente un arbitro, o con altra persona da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Nel caso in cui non si riesca a reperire un sostituto, la funzione di segnapunti viene affidata al 2° arbitro che, in tal caso, svolgerà unicamente i compiti previsti per tale funzione.
4. Qualora non sia presente il 2° arbitro e ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere tale ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo, anche non tesserate, a cui affidare l'incarico, sarà un giocatore e/o un dirigente della squadra ospitante a svolgere tali funzioni per tutta la gara; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo. È possibile che anche un componente della squadra ospite, o seconda nominata, ricopra il ruolo del segnapunti nel caso questi si offra spontaneamente.
5. Il 1° arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata, risultasse incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.
6. Nelle gare di campionati giovanili (Juniores, Allievi, Ragazzi ecc.) se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.
7. Nelle gare di campionati Open e Top Junior, invece, l'arbitro dichiarerà conclusa la gara senza segnare alcun punteggio finale nel referto di gara.
8. In ogni caso il 1° arbitro riporterà quanto avvenuto nello spazio "osservazioni" del referto per gli eventuali provvedimenti dell'Organo giudicante.
9. Qualora venisse designato dall'Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterà nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di assolvere il ruolo per il quale era stato indicato.

Art. 14 Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

1. L'arbitro presente espletterà tutte le formalità pre-gara e, se presente, inviterà un collega CSI a dirigere con lui.
2. Principalmente nelle categorie giovanili, in caso di assenza dell'arbitro designato, le Società possono in accordo tra loro disporre che la gara venga diretta da un dirigente delle due Società. È compito dei Comitati territoriali precisare nei regolamenti delle manifestazioni locali per quali categorie d'età è possibile applicare questa norma.

Art. 15 Persone ammesse nell'“area di gioco”

1. Non possono sostare nell'“area di gioco” persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
2. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
3. In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata e possono incitare senza disturbare il normale svolgimento della gara; l'allenatore in possesso della tessera CSI e come tale iscritto nell'elenco, ha la facoltà di sedere nel posto più vicino al segnapunti o di stare (solo lui) in piedi secondo quanto prescritto dal Regolamento Tecnico. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.

Art. 16 Sostituzioni dei giocatori

1. Le sostituzioni dovranno avvenire come previsto nel Regolamento Tecnico di gioco. I giocatori espulsi o squalificati dovranno essere sostituiti solo nei modi regolamentari e mai "eccezionali" così come in esso è prescritto. La sostituzione veloce è obbligatoria per le Fasi regionali e nazionali dei Campionati Nazionali.

Art. 17 Sostituzioni di uno degli arbitri

1. Qualora uno dei due arbitri non fosse in grado di continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, l'altro arbitro continuerà da solo la direzione della gara.
2. Qualora ambedue gli arbitri fossero nelle condizioni di non poter continuare o in caso di malore o infortunio dell'unico arbitro presente, la gara verrà sospesa.

Art. 18 Il referto

1. Il referto di gara deve essere conforme a quello previsto dal relativo Regolamento tecnico.
2. La sua compilazione è di competenza del segnapunti che agisce, però, sotto la diretta responsabilità del primo arbitro e del secondo arbitro. Il referto va compilato in triplice copia.

Art. 19 Durata e risultati delle gare

1. Tutte le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale si disputano secondo il Rally Point System con 3 set vinti su 5. Solo per particolari casi, e su esplicita autorizzazione della Direzione Tecnica Nazionale, sarà possibile utilizzare la formula di 2 set vinti su 3. Per l'attività a progetto le modalità con cui disputare le gare saranno previste dal Regolamento di ogni singola manifestazione.

Art. 20 Omologazione delle gare

1. Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente compilato in ogni sua parte secondo quanto prescritto dal Regolamento tecnico.
2. In particolare bisogna controllare che:
 1. per ogni set sia stata rispettata la rotazione dei giocatori di ambedue le squadre;
 2. per ogni set siano stati rispettati il numero massimo e le modalità di sostituzione dei giocatori, ivi comprese le eventuali sostituzioni eccezionali;
 3. per ogni set sia stato rispettato lo scarto dei punti previsti per la vittoria d'una squadra;
 4. sia stata rispettata la scala delle sanzioni eventualmente assunte nei confronti dei giocatori;
 5. in caso di sostituzione irregolare rilevata e corretta, siano stati assunti i provvedimenti previsti e annullati i punti eventualmente realizzati dalla squadra in difetto;
 6. in caso di numero insufficiente di atleti di una squadra per un set o per l'intera partita, sia stato correttamente applicato il principio della vittoria, del set o della gara, per squadra incompleta.
3. La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio:
 1. 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) se la gara è stata giocata al meglio dei 3 set;
 2. 0-2 (0-25, 0-25) se la gara è stata giocata al meglio dei 2 set.

Art. 21 Modalità per la compilazione delle classifiche

1. Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
 - 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
 - 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
 - 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.
2. Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su 3, saranno assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;
 - 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;
 - 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;
 - 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.
3. Nelle gare dell'attività a progetto, potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 1. miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica);
 2. maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
 3. quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
 4. quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);

5. maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
6. quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
7. quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti);
8. minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica “ Fair Play”);
9. sorteggio.

Art. 23 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 1. media punti classifica (punti fatti/partite disputate);
 2. media set realizzati (set vinti/partite disputate);
 3. media differenza set (differenza set/partite disputate);
 4. media punti gioco (punti gioco/partite disputate);
 5. media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
 6. sorteggio.

Art. 24 Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:
 - a) per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto:
 1. il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di riferimento;
 2. nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun divieto di partecipazione);
 - b) per un'altra Società sportiva (non affiliata al CSI). E pertanto:
 1. il tesseramento degli atleti avvenga entro il 31 dicembre della stagione sportiva di riferimento;
 2. nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su;
 3. gli atleti tesserati entro il 31 dicembre non prendano più parte contestualmente ad alcuna attività FIPAV, a partire dalla data di tesseramento del CSI.

Per “prendere parte” si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.
2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
4. Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli Organi giudicanti della

FIPAV e del CSI hanno piena validità anche per l'altro Ente, purché tempestivamente comunicate. Esse sono estese indistintamente alle discipline della pallavolo e della pallavolo mista.

5. Disposizioni relative esclusivamente alla Pallavolo mista: è possibile tesserare per una Società sportiva CSI atleti e atlete che abbiano preso o che continuino a prendere parte a campionati federali con una diversa Società FIPAV, a condizione che quest'ultima, precedentemente al tesseramento CSI, conceda il “nulla osta” scritto in tal senso. Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive che partecipano ai Campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il “nulla osta” scritto in tal senso. Tutti questi tesseramenti dovranno avvenire entro il 31 gennaio e il “nulla osta” dovrà essere allegato al modello 2T o 2R, pena la nullità del tesseramento stesso.



REGOLAMENTO PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Edizione 2009

con le modifiche apportate con

- Comunicato Ufficiale n. 1 del 9.9.2010
- Comunicato Ufficiale n. 2 del 17.9.2010
- Comunicato Ufficiale n. 1 del 22.7.2011

Le modifiche apportate con C.U. n. 1 del 22.7.2011 sono indicate in colore rosso.

Direzione Tecnica Nazionale
Via della Conciliazione, 1
Roma
www.csi-net.it

LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEL CSI

Principi informativi

Art. 1 Competenza degli organi giudicanti

1 Le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati del CSI nonché i procedimenti derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva che operano secondo il presente Regolamento di Giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale.

Art. 2 L'amministrazione della giustizia sportiva

1 La giustizia sportiva assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva all'interno del CSI e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione.

Nel perseguimento delle finalità dell'Associazione - centralità della persona, lo sport inteso come mezzo di maturazione personale e di impegno, il metodo democratico - l'amministrazione della giustizia sportiva privilegia l'applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento, e applica le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica sportiva.

Per questi motivi l'amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni, la garanzia di più gradi di giudizio.

In ogni fase di giudizio e a tutti i livelli dell'Associazione è garantita alle Società sportive e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento.

2 La violazione del principio di difesa rende nulli tutti gli atti compiuti.

Art. 3 Diritti e doveri delle Società sportive

1 Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento.

2 Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.

3 Le Società sportive, in persona dei loro presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti che loro venissero richiesti.

4 A tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché ai rispettivi tesserati, è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Art. 4 Responsabilità delle Società e dei tesserati

1 Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 5 Applicazione delle norme

1 L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed

associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolora dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

COMPETENZA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 6 Ambito di competenza

1 Gli Organi di giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive. In particolare: verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, ne omologano i risultati, deliberano sui reclami presentati, assumono i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati che hanno commesso infrazioni nel corso e in occasione dello svolgimento di attività sportive all'interno del CSI.

Art. 7 Illeciti sportivi e uso di sostanze dopanti

1 Gli Organi di giustizia sportiva, inoltre, hanno la competenza sugli illeciti sportivi e sulle infrazioni relative all'uso di sostanze dopanti per l'attività sportiva, utilizzate sia in occasione degli allenamenti sia delle gare vere e proprie.

Art. 8 Limitazioni delle competenze

1 La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti.

2 In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all'Ufficio del Procuratore Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara.

3 È tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza, è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI.

I PROCEDIMENTI

Art. 9 I PROCEDIMENTI

I procedimenti previsti sono:

Procedimento in unica istanza

Il procedimento in unica istanza viene utilizzato per i tornei brevi e per quelli che si svolgono tramite concentramenti, fatta eccezione per quelli che fanno parte delle varie fasi dei Campionati nazionale del CSI. Il procedimento in unica istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo (CEC).

Procedimento di prima istanza

Il procedimento di prima istanza rappresenta il primo grado di giudizio per l'attività sportiva vera e propria ed è obbligatorio per ogni fase dei Campionati nazionali del CSI. Gli Organi competenti per i procedimenti di prima istanza sono i seguenti:

- attività locale: Commissione Giudicante del Comitato (CGC);
- attività regionale: Commissione Giudicante Regionale (CGR);

- attività nazionale: Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN).

Procedimento di seconda istanza

Il procedimento di seconda istanza viene instaurato su ricorso delle parti e rappresenta il secondo ed ultimo grado di giudizio. Gli Organi competenti per i procedimenti di seconda istanza sono i seguenti:

- attività locale: Commissione Giudicante Regionale (CGR);
- attività regionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN);
- attività nazionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

Procedimento per motivi di legittimità

Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito. L'Organo competente sui ricorsi per legittimità è la Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato per l'annullamento o la revisione di deliberazioni assunte dai vari Organi di giustizia sportiva illegittimi o non coerenti nella misura della sanzione adottata, con i fatti acclarati e le responsabilità individuate. Viene attivato dalla Sezione per le garanzie e deciso dalla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Procedimento per illecito sportivo

Il procedimento viene instaurato per giudicare gli illeciti sportivi. È attivato dalla Sezione per le garanzie e la competenza per il giudizio è così attribuita:

- per gli illeciti sportivi riferiti all'attività locale: alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) competente per territorio;
- per gli illeciti sportivi riferiti all'attività regionale e all'attività nazionale: alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

In secondo grado decide in ultima e definitiva istanza la Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti

Fino a quando non saranno emanate le apposite disposizioni del CONI per lo sport di base i procedimenti relativi all'uso di sostanze dopanti si svolgeranno secondo quanto previsto dai successivi artt. 164/174.

CONCENTRAMENTI

Art. 10 La Commissione Esecutiva in Campo

1 Sono definiti concentramenti le attività di breve durata con esclusione delle varie fasi dei Campionati nazionali del CSI.

2 Nei concentramenti il procedimento in unica istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo la quale omologa le gare, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari limitati alla durata della manifestazione.

3 Per le infrazioni che comportino squalifiche o sospensioni di durata più lunga di quella della manifestazione, la CEC rimette gli atti al competente Organo di primo grado CGC-CGR-CDN in base al livello dell'attività rispettivamente locale, regionale o nazionale che delibera di conseguenza.

Competenza della CEC

4 Avverso le deliberazioni dell'Organo di primo grado al quale la CEC ha rimesso gli atti è ammesso reclamo al competente Organo di secondo grado solo ed esclusivamente per la durata delle squalifiche o delle sospensioni comminate ai tesserati, rimanendo preclusa ogni doglianza in merito alle deliberazioni relative allo svolgimento delle gare e alla loro omologazione.

Ricorsi di legittimità

5 Dopo aver esperito i gradi di giudizio previsti dal presente Regolamento di giustizia è infine ammesso ricorso, in ultima istanza, per motivi di legittimità, alla CNGS nei termini e con le modalità previsti dai successivi articoli.

ATTIVITÀ LOCALE

Art. 11 Commissione Giudicante del Comitato

1 La competenza sull'attività locale è demandata alla Commissione Giudicante del Comitato (CGC) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.

2 Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU) o da una Commissione Disciplinare (CD).

3 Quest'organo, sia nella composizione monocratica sia in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Istanza di revisione

4 Avverso le decisioni del GU o della CD è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGC nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Appello di seconda istanza

5 Avverso le deliberazioni della CGC è ammesso appello alla competente Commissione Giudicante Regionale la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Ricorso per motivi di legittimità

6 Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale se accoglie anche parzialmente lo stesso, rimette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in via definitiva.

ATTIVITÀ REGIONALE

Art. 12 Commissione Giudicante Regionale

1 La competenza sull'attività regionale è demandata alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.

2 Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU) o da una Commissione Disciplinare (CD). Quest'organo, sia nella composizione monocratica sia in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Istanza di revisione

3 Avverso le decisioni del GU o della CD è ammessa istanza di revisione da presentarsi

alla CGR nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Appello di seconda istanza

4 Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Ricorso per motivi di legittimità

5 Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

ATTIVITÀ NAZIONALE

Art. 13 Le Commissioni Disciplinari Nazionali

1 La competenza sull'attività nazionale, ivi compresa quella interregionale, è demandata alle Commissioni Disciplinari Nazionali le quali verificano la regolarità delle gare, omologano le stesse, deliberano sui reclami presentati assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Appello di seconda istanza

2 Avverso le deliberazioni delle CDN è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Ricorso per motivi di legittimità

3 Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

PROCEDIMENTO DI REVOCA

Art. 14 La Sezione per le garanzie e i procedimenti di revoca

1 La Sezione per le garanzie che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, svolge le funzioni di procuratore sportivo del CSI, effettua il controllo ed il monitoraggio delle deliberazioni emesse dagli Organi di giustizia sportiva del CSI a tutti i livelli, fatta eccezione per quelli della CNGS, per verificarne la corrispondenza col presente Regolamento, la coerenza e la logicità delle decisioni, la congruità delle sanzioni rispetto alle infrazioni commesse.

2 Qualora riscontrasse palesi violazioni del Regolamento, incongruità delle sanzioni o non corretta applicazione delle norme previste, l'Ufficio del procuratore sportivo impugna i provvedimenti ritenuti viziati davanti alla CNGS chiedendone la revoca.

3 I presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il presidente nazionale, ciascuno rispettivamente per l'attività di sua competenza (locale - regionale - nazionale), qualora riscontrassero gli stessi vizi nelle deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva della propria struttura associativa - rispettivamente CGC, CGR, CDN e CGN - rimettono gli eventuali casi alla Sezione per le garanzie la quale, effettuata l'opportuna valutazione, se condivide le censure lamentate impugna i provvedimenti ritenuti viziati davanti alla CNGS chiedendone la revoca.

Deliberazioni sui procedimenti di revoca

4 La CNGS se ritiene fondate, anche parzialmente, le doglianze suddette annulla, tutta o in parte, la decisione impugnata e rimette il caso alla CGN che decide in via definitiva.

5 Nei casi in cui la revoca riguarda una decisione assunta dalla CGN, la CNGS decide anche nel merito.

PROCEDIMENTI PER ILLECITO SPORTIVO

Art. 15 Competenze per l'attivazione e lo svolgimento dei procedimenti per illecito sportivo

1 I procedimenti per illecito sportivo vengono attivati dalla Sezione per le garanzie d'ufficio, su segnalazione di tesserati, di terzi, o su reclamo di parte o su remissione di atti da parte del Procuratore associativo.

2 La Sezione per le garanzie, effettuata l'istruttoria, può archiviare il caso o rimetterlo al giudizio degli Organi di giustizia sportiva competenti, i quali attivano il procedimento e deliberano nel merito.

3 Gli organi competenti a giudicare i casi di illecito sportivo sono i seguenti:

- Commissione Giudicante Regionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività a livello locale nel territorio della regione di propria competenza;
- Commissione Giudicante Nazionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività regionale o nazionale.

Ricorsi per i procedimenti di illecito sportivo

4 Avverso le deliberazioni assunte sui casi di illecito sportivo da parte delle CGR o della CGN è ammesso ricorso dalle parti, da parti terze interessate o della Sezione per le garanzie alla CNGS la quale delibera nel merito in via definitiva.

GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMMISSIONE ESECUTIVA IN CAMPO (CEC)

Art. 16 Definizione e competenze della CEC

1 La Commissione Esecutiva in Campo (CEC) agisce, quale Organo di unica istanza, in occasione dei concentramenti. È nominata, volta per volta, dall'Organo associativo che ha la responsabilità organizzativa della manifestazione: Comitato territoriale, Comitato regionale, Presidenza nazionale. Può essere formata in forma monocratica (1 componente) o collegiale (3 componenti). Ai suoi lavori partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

2 La CEC, ultimata la manifestazione per la quale è stata nominata, conclude il suo mandato rimettendo gli atti alla struttura associativa che l'ha nominata.

COMMISSIONE GIUDICANTE DEL COMITATO (CGC)

Art. 17 La Commissione Giudicante del Comitato

1 La Commissione Giudicante del Comitato (CGC) opera presso ogni Comitato territoriale del CSI ed ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva organizzata a livello locale, fatta eccezione per le manifestazioni per le quali è stata nominata una CEC.

2 In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto CSI, la CGC è nominata dal Consiglio del Comitato territoriale ed è così composta:

- il Presidente;
- il Collegio Giudicante;

- i Giudici Unici e/o le Commissioni Disciplinari.

3 Il mandato della CGC coincide con quello del Consiglio che l'ha nominata.

Il presidente della CGC

4 Il Presidente garantisce il corretto funzionamento degli organi della CGC, assicura il rispetto del Regolamento di giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni dei diversi GU o delle CD in base a criteri preliminarmente adottati.

5 Compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio Giudicante che di norma presiede personalmente.

Funzionamento della CGC

6 Il Collegio Giudicante è formato da 4 a 6 componenti, in relazione alla complessità del Comitato e della tipologia della sua attività sportiva.

7 Il Collegio Giudicante per ogni sua riunione è composto da 3 componenti, tra i quali il presidente o il presidente delegato.

I Giudici Unici e le Commissioni Disciplinari

8 Per ogni disciplina sportiva praticata nel Comitato viene nominato un Giudice Unico (GU) oppure una Commissione Disciplinare (CD), formata di norma da 3 componenti. Un Giudice Unico (o una Commissione Disciplinare) può essere incaricato anche di più discipline sportive.

9 La scelta tra l'organo monocratico (GU) e quello collegiale (CD) viene effettuata in relazione alle esigenze organizzative del Comitato.

10 Il Consiglio del Comitato, inoltre, può istituire più GU e/o CD per ogni singola disciplina sportiva qualora ciò fosse reso necessario dalle esigenze dell'attività locale. In questi casi vanno definite nettamente le competenze dei diversi GU e/o CD che possono essere territoriali (ad es. per Comitati zionali), per tipologia di manifestazioni (un GU o CD per l'attività ufficiale, un altro per le altre manifestazioni, oppure un GU e/o una CD per alcune particolari manifestazioni) o per categorie.

Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato

11 La segreteria e la funzionalità della CGC e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato d'intesa col presidente della CGC.

Rappresentanti degli arbitri negli Organi giudicanti del Comitato

12 Ai lavori degli organi della CGC (GU, CD, Collegio Giudicante) partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Modalità particolari per gli organi giudicanti

13 Per garantire la qualità e la funzionalità degli Organi giudicanti, Comitati vicini della stessa Regione possono scegliere di avvalersi di un'unica CGC che appositamente costituiscono. La deliberazione potrà prevedere Organi giudicanti tutti unitari oppure la presenza di GU e/o CD per ogni singolo Comitato e un Collegio giudicante unitario.

Gli Organi giudicanti dei Comitati commissariati

14 Nei Comitati commissariati il commissario valuterà l'opportunità di chiedere al Comitato regionale di affidare la competenza sulla giustizia sportiva a livello locale alla CGC d'un Comitato vicino. Il Comitato regionale, d'intesa col commissario, potrà trasferire a questa CGC tutte le competenze sulla giustizia sportiva oppure soltanto quelle relative alle

istanze di riesame, prevedendo pertanto nel Comitato commissariato la presenza e l'attività dei GU o delle CD. Nei Comitati che funzionano con le modalità di cui all'art. 92 dello Statuto non viene nominata la CGC e le competenze relative alla giustizia sportiva risultano devolute al Comitato regionale che provvederà ad assolverle secondo le indicazioni del presente articolo.

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE (CGR)

Art. 18 La Commissione Giudicante Regionale

1 La Commissione Giudicante Regionale (CGR) operante presso ogni Comitato regionale del CSI:

a) ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva a livello regionale fatta eccezione per le manifestazioni per le quali è stata nominata una CEC;

b) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività locale dei Comitati della regione avverso le deliberazioni assunte dalle rispettive CGC;

c) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva locale dei Comitati della regione.

Norme particolari per il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e le regioni di cui all'art.69 dello Statuto

2 Nella Regione Trentino Alto Adige la CGR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 dello Statuto, è nominata dal presidente regionale d'intesa col vicepresidente.

3 Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Regioni che funzionano con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto, poiché le CGC non vengono attivate, le competenze di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 vengono esercitate dalla CGR.

4 Per quanto riguarda gli appelli relativi all'attività regionale, la competenza è così attribuita:

a) per la Regione Valle d'Aosta, alla CRG del Comitato regionale CSI del Piemonte, integrata per l'occasione da un membro effettivo nominato dal Consiglio regionale del CSI della Valle d'Aosta;

b) per le regioni di cui all'art. 69 dello Statuto, alla CRG di un Comitato viciniore, individuata dalla Presidenza nazionale e integrata per l'occasione da un membro effettivo nominato dal Consiglio regionale interessato.

Composizione della CGR

5 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, la CGR è nominata dal Consiglio regionale ed è così composta:

- il Presidente;
- il Collegio Giudicante;
- i Giudici Unici e/o le Commissioni Disciplinari.

6 Il mandato della CGR coincide con quello del Consiglio regionale che l'ha nominata.

Il presidente della CGR

7 Il presidente garantisce il corretto funzionamento degli organi della CGR, assicura il rispetto del Regolamento di giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni dei diversi GU o delle CD in base a criteri preliminarmente adottati.

8 Compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio Giudicante che di norma presiede personalmente.

Funzionamento della CGR

9 Il Collegio Giudicante è formato da 4 a 6 componenti, in relazione alla complessità della Regione e della tipologia della attività sportiva locale e regionale.

10 Il Collegio Giudicante per ogni sua riunione è composto da 3 componenti, tra i quali il presidente o presidente delegato.

I Giudici Unici e le Commissioni disciplinari regionali

11 Per ogni disciplina sportiva praticata a livello regionale viene nominato un Giudice Unico (GU) oppure una Commissione Disciplinare (CD), formata di norma da 3 componenti. Un Giudice Unico (o una Commissione Disciplinare) può essere incaricato anche di più discipline sportive.

12 La scelta tra l'organo monocratico (GU) e quello collegiale (CD) viene effettuata in relazione alle esigenze organizzative della Regione.

Segreteria degli Organi giudicanti regionali

13 La segreteria e la funzionalità della CGR e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria regionale d'intesa col presidente della CGR.

Rappresentanti degli arbitri negli Organi giudicanti regionali

14 Ai lavori degli organi della CGR (GU, CD, Collegio Giudicante) partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri.

15 La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Modalità particolari per gli Organi giudicanti regionali

16 Per garantire la qualità e la funzionalità degli organi giudicanti, Comitati regionali vicini possono scegliere di avvalersi di un'unica CGR che appositamente costituiscono.

17 La deliberazione potrà prevedere Organi giudicanti tutti unitari oppure la presenza di GU e/o CD per ogni singolo Comitato e un Collegio Giudicante unitario.

Gli Organi giudicanti dei Comitati regionali commissariati

18 Nei Comitati regionali commissariati, il commissario valuterà l'opportunità di chiedere alla Presidenza nazionale di affidare le competenze di cui al precedente art. 18 comma 1 alla CGR d'una Regione viciniera.

19 La Presidenza nazionale, d'intesa col commissario, potrà trasferire a questa CGR tutte le competenze sulla giustizia sportiva oppure soltanto quelle relative alle istanze di riesame, prevedendo pertanto nella regione retta da un commissario o da un delegato la presenza e l'attività dei GU o delle CD.

COMMISSIONI DISCIPLINARI NAZIONALI (CDN)

Art. 19 Le Commissioni Disciplinari Nazionali

1 Per ogni disciplina sportiva praticata a livello nazionale, il Consiglio nazionale nomina una Commissione Disciplinare Nazionale (CDN) il cui mandato coincide con quello del Consiglio. La stessa può essere formata in maniera monocratica (1 membro) o collegiale (3 membri).

Competenze delle CDN

2 Ciascuna CDN ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva nazionale, fatta eccezione per quella per la quale è stata nominata una CEC.

3 Per le CDN costituite in forma collegiale il Consiglio nazionale provvede a indicare, nella nomina, un coordinatore.

Modalità operative delle CDN

4 I lavori di ciascuna CDN vengono annualmente organizzati dal rispettivo Coordinatore il quale può affidare a singoli membri o a gruppi della stessa la competenza su una parte o su alcune categorie dell'attività.

5 Per le manifestazioni nazionali il Coordinatore può inoltre chiedere alla Presidenza nazionale l'ampliamento della CDN con ulteriori giudici che, in forma monocratica o collegiale, garantiscano lo svolgimento delle manifestazioni stesse.

6 Ai lavori delle CDN partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Segreteria delle CDN

7 La segreteria e la funzionalità delle CDN è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale.

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE (CGN)

Art. 20 Commissione Giudicante Nazionale

Competenze

1 La Commissione Giudicante Nazionale (CGN) opera presso la Presidenza nazionale ed ha le seguenti competenze:

a) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività regionale avverso le deliberazioni assunte dalle rispettive CGR;

b) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività nazionale avverso le deliberazioni assunte dalle CDN;

c) giudica in ultima e definitiva istanza i procedimenti annullati per motivi di legittimità e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;

d) giudica in via definitiva i procedimenti annullati per revoca e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;

e) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva regionale e nazionale.

Composizione della CGN

2 La CGN è nominata dal Consiglio nazionale ed è così composta:

- il presidente;
- 4 componenti.

3 Il mandato della CGN coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata.

Il presidente della CGN

4 Il presidente garantisce il corretto funzionamento della CGN e ne compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio giudicante che di norma presiede personalmente.

5 Il Collegio è di volta in volta composto da 3 membri, tra i quali il presidente o il presidente delegato.

Segreteria della CGN

6 La segreteria e la funzionalità della CGN è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale, d'intesa col presidente della medesima CGN.

Rappresentante degli arbitri nella CGN

7 Ai lavori della CGN partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 21 della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva

Composizione

1 La Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS) è nominata dal Consiglio nazionale per un periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso ed è così composta:

- il presidente;
- il Collegio giudicante.

Il presidente della CNGS

2 Il presidente coordina la Commissione e i lavori delle sue Sezioni, forma per ogni procedimento il Collegio giudicante, che presiede personalmente o per delega.

Modalità operative della CNGS

3 Il Collegio giudicante della CNGS è composto da 4 a 6 membri e svolge i seguenti compiti:

- delibera sui ricorsi per legittimità e, se accolti, li rimette alla CGN per la definitiva decisione; li decide anche nel merito qualora riguardino deliberazioni assunte dalla CGN;
- esamina i ricorsi per revoca proposti dalla Sezione per le Garanzie e, se accolti, li rimette alla CGN che si pronuncia in via definitiva; li decide anche nel merito quando riguardino deliberazioni assunte dalla CGN;
- delibera in seconda ed ultima istanza sui ricorsi relativi ai procedimenti per illecito sportivo pronunciati in primo grado dalle CGR (per l'attività locale) e dalla CGN (per l'attività regionale e nazionale);
- delibera in primo grado nei procedimenti per uso di sostanze dopanti, nelle more che il CONI emani le norme relative allo sport di base.

4 Il Collegio giudicante viene costituito per ogni procedimento ed è formato da 3 componenti tra i quali il presidente o il presidente delegato.

SEZIONE PER LE GARANZIE

Art. 22 Sezione per le garanzie e procura sportiva del CSI

1 La Sezione per le garanzie è l'organo che svolge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, il ruolo di procuratore sportivo del CSI, assicurando la corretta applicazione a tutti i livelli dell'Associazione del Regolamento per la giustizia sportiva. In particolare:

- effettua un continuo monitoraggio delle deliberazioni assunte da tutti gli altri Organi di giustizia sportiva del CSI e in caso di inosservanza dei regolamenti, palesi disparità di giudizio, illogicità delle sanzioni deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze;
- esamina i ricorsi per le medesime motivazioni prodotti dai presidenti dei Comitati, regionali e nazionale, ciascuno per l'attività di propria competenza, e, se li riscontra fondati, deferisce il caso alla Sezione Giudicante per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze.
- Fornisce l'esatta interpretazione dei regolamenti nazionali.

Composizione della Sezione per le garanzie

- 2 La Sezione per le garanzie è nominata dal Consiglio nazionale ed è così composta:
 - il procuratore sportivo;
 - i procuratori sostituti il cui numero è volta per volta determinato in funzione delle esigenze di funzionamento della Sezione.
- 3 Il mandato della Sezione per le garanzie coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata.
- 4 La segreteria della Sezione è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale d'intesa col procuratore sportivo.

LA SEZIONE STUDI E DOCUMENTAZIONE

Art. 23 Competenze e composizione della Sezione Studi e Documentazione

Competenze

- 1 La Sezione Studi e Documentazione cura la raccolta delle deliberazioni degli Organi di giustizia sportiva, provvede alla pubblicazione della documentazione necessaria per il funzionamento dei vari Organi, fornisce consulenza e assistenza agli stessi, alle Società e ai tesserati in merito all'amministrazione della giustizia sportiva all'interno del CSI, approva il differimento dei termini nei casi contemplati dal presente Regolamento.

Composizione della Sezione Studi e Documentazione

- 2 La Sezione Studi e Documentazione è nominata dal Consiglio nazionale ed è composta da un coordinatore, che ha la responsabilità del funzionamento della sezione stessa, e da esperti e collaboratori il cui numero è determinato in funzione delle esigenze operative.
- 3 Il mandato della Sezione Studi e Documentazione coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata. La segreteria della Sezione è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale d'intesa col suo responsabile.

CRITERI E REQUISITI PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI GIUDICANTI

Art. 24 Nomina del rappresentante degli arbitri negli Organi giudicanti

- 1 La competenza a nominare i rappresentanti arbitrali presso gli Organi giudicanti è demandata, per i vari livelli, alle Commissioni Arbitri e Giudici di gara nel modo seguente:
 - Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato per le nomine presso la Commissione Giudicante del Comitato, ivi compresi i GU e/o le CD;
 - Commissione Regionale Arbitri e Giudici di gara per le nomine presso la Commissione Giudicante Regionale, ivi compresi i GU e/o le CD;
 - Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di gara per le nomine presso le Commissioni Disciplinari Nazionali, la Commissione Giudicante Nazionale e la Commissione Nazionale per la giustizia sportiva.
- 2 In ogni organismo per ogni componente può essere nominato un supplente.

Art. 25 Incompatibilità dei componenti degli Organi giudicanti

- 1 La carica di membro di un Organo di giustizia sportiva ad ogni livello territoriale, regionale e nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'ambito delle strutture territoriali, regionali e nazionali del CSI.

2 Per incarico si intende: componente di presidenze, direzioni, consigli, collegi dei revisori dei conti, collegio dei probiviri, commissioni tecniche. Possono invece fare parte degli organi di giustizia sportiva i dirigenti delle società sportive, compresi i presidenti, che non ricoprono incarichi di Comitati.

3 Non sussiste nessuna incompatibilità tra l'essere componente della Commissione Arbitri (del Comitato, regionale, nazionale) e rappresentante degli arbitri nominato in un qualsiasi Organo giudicante ai vari livelli. I componenti degli Organi di giustizia sportiva, inoltre, non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi.

Art. 26 Requisiti dei componenti degli Organi giudicanti

1 I componenti degli Organi di giustizia sportiva devono essere in possesso di specifiche competenze, devono essere terzi e imparziali; essi svolgono la loro funzione in piena autonomia.

2 I componenti degli Organi di giustizia sportiva a livello nazionale devono essere in possesso di un diploma di laurea in materie giuridiche, o titolo equipollente, oppure devono aver fatto parte per almeno quattro anni di un Organo di giustizia sportiva del CSI.

Art. 27 Qualificazione dei componenti degli Organi giudicanti

1 I componenti degli Organi di giustizia sportiva devono essere in possesso dello specifico "patentino" abilitante.

LE SANZIONI

LE SANZIONI NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CSI

Art. 28 Finalità delle sanzioni

1 Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

Art. 29 Poteri disciplinari

1 Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dal direttore di gara.

2 Gli organi giudicanti possono applicare le sanzioni disciplinari anche congiuntamente.

3 In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.

Art. 30 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

1 La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle società sportiva o dei tesserati è aumentata o diminuita fino al doppio qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità dell'agente.

2 Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:

- avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze;
- avere tenuto comportamento irregolare in circostanza di precedente squalifica;

- avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico;
 - avere omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto.
- 3 Diminuiscono la sanzione le seguenti circostanze:
- avere agito in seguito a grave provocazione subita;
 - avere agito per reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario;
 - essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto.
- 4 L'organo giudicante può altresì prendere in considerazione circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.
- 5 Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalenza fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze. Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore prevista dai successivi artt. 31 o 41.
- 6 La sanzione è aggravata sino al doppio per i dirigenti di squadre giovanili che si rendono protagonisti di comportamenti non consoni al proprio ruolo.

SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

Art. 31 Le sanzioni per i tesserati

A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici - possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- ammonizione con diffida;
- squalifica sino a 12 giornate effettive di gara;
- squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni;
- non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali);
- non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali).

Art. 32 Emanazione delle sanzioni ed automatismi

1 Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente Organo di giustizia sportiva e pubblicate sui Comunicati Ufficiali dell'Associazione. Tuttavia i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari come meglio previsto nei Regolamenti suddetti.

2 Gli automatismi devono essere chiaramente indicati nei Regolamenti delle varie manifestazioni con la specificazione chiara del valore delle ammonizioni, e, se previste, dalle espulsioni temporanee, e portati a conoscenza delle società sportive tramite i Comunicati Ufficiali.

3 In caso di recidività in ammonizioni la squalifica per una giornata effettiva di gara non è immediatamente esecutiva come nel caso dell'espulsione. Sono necessarie la declaratoria dell'Organo giudicante e la pubblicazione del Comunicato ufficiale contenente la sanzione della squalifica.

4 La squalifica automatica nei confronti di un giocatore (o di un dirigente) scatta solo quando il giocatore (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo".

Art. 33 Esecutività delle sanzioni

1 Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dal precedente art. 32. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.

2 Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 34 Sospensione condizionale della pena

1 Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi" (Under 14), si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni di cui al precedente art. 32 non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.

2 La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.

3 Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

Art. 35 Ambito di applicabilità delle sanzioni

1 La squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta; per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all'art. 32, le stesse vanno scontate nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

2 Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nella disciplina e nella categoria per la quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.

Art. 36 Diritto di difesa

1 Prima di irrogare una squalifica pari o superiore a 3 mesi, o qualora l'arco di tempo della somma delle giornate di squalifica sia **pari o** superiore a tre mesi, il competente Organo di giustizia sportiva deve sentire il tesserato interessato.

2 Qualora, pertanto, il giudice competente presuma che sussistano le condizioni per irrogare una squalifica pari o superiore a tre mesi, deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione.

3 In tal caso provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione la quantificazione della sanzione da irrogare.

Art. 37 Esecutività delle squalifiche a tempo

1 Le squalifiche a tempo - sino ad un massimo di 2 o 4 anni in considerazione dell'età - si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie.

2 Le squalifiche superiori a 3 mesi possono essere estese anche alle altre discipline sportive

da parte della CGC o CGR o all'ambito associativo da parte del Collegio regionale o interregionale dei Probiviri.

3 A tal proposito gli atti relativi alle squalifiche superiori a 3 mesi vanno rimessi dall'Organo che le ha emesse, rispettivamente al presidente della CGC o CGR o all'Ufficio del Procuratore associativo.

Art. 38 Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva

1 Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.

2 Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.

3 Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione. A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno sportivo, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.

4 Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività ricreativa estiva.

Art. 39 Sospensione cautelare

1 La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che prevede la sospensione dell'atleta o del dirigente dall'attività sportiva e deve essere compiutamente motivato con descrizione, seppure sommaria, del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate.

2 La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento, pena la sua inefficacia.

3 Il provvedimento di sospensione è inappellabile.

4 I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 40 La riammissione

1 Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 31 (2 o 4 anni in relazione all'età), può chiedere la riammissione al Consiglio nazionale dopo avere scontato almeno la metà della squalifica stessa.

2 La riammissione può prevedere da parte del Consiglio nazionale una sanzione alternativa secondo le indicazioni e le proposte riportate nell'eventuale parere favorevole del competente Comitato territoriale.

SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ

Art. 41 Le sanzioni per le Società sportive

1 A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione;
- gara persa (con il "risultato tecnico" previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);

- ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- squalifica del campo di gara per una o più giornate;
- obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
- penalizzazione di 1 o più punti nella classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
- non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
- esclusione dalla classifica finale;
- **estromissione dal Campionato, Torneo o Manifestazione sportiva;**
- non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Art. 42 Ambito di applicazione delle sanzioni a carico delle Società

1 Tutte le sanzioni assunte a carico delle Società sportive devono intendersi come esecutive nei confronti delle squadre delle medesime società che partecipano alle singole attività sportive nei confronti delle quali sono state comminate.

2 Tuttavia gli atti dei provvedimenti che comportano gare perse, penalizzazioni in classifica o un'ammenda pari alla metà del limite massimo fissato annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale, vanno sempre rimessi all'Ufficio del Procuratore associativo il quale valuterà l'opportunità di deferire il caso al competente Collegio regionale o interregionale dei Probiviri per l'eventuale assunzione di provvedimenti disciplinari di natura associativa.

Art. 43 Prescrizione

1 Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:

- della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo o di violazione della normativa antidoping;
- della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

2 L'apertura di una inchiesta, formalizzata dal Procuratore sportivo o da altro organismo associativo, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione.

LE PROCEDURE

GLI ATTI DEI PROCEDIMENTI

Art. 44 Direzione delle gare, referti e rapporti di gara

1 Le gare organizzate dal CSI sono dirette da arbitri, da gruppi di arbitri o da giurie, regolarmente designati dall'organo a ciò preposto per la specifica attività.

2 Al termine della gara l'arbitro, in caso di designazione di più arbitri il 1° arbitro e in caso di designazione di giurie il presidente della giuria, redige il referto arbitrale il quale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione del risultato finale della stessa. Il referto è compilato secondo le modalità proprie previste per ciascuna disciplina sportiva; qualora materialmente venga compilato da un altro arbitro o da un tesserato messo a disposizione da

una delle Società, il referto viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte del 1° arbitro o del presidente della giuria.

3 Il referto è completato dal rapporto di gara nel quale vanno riportate tutte le notizie relative all'andamento della gara, i provvedimenti disciplinari assunti, gli eventuali incidenti avvenuti e ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa.

4 Il rapporto, secondo le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, può fare parte integrante del referto o costituire un autonomo documento.

5 Al referto e al rapporto vanno allegati gli elenchi dei tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) delle due squadre che hanno preso parte alla gara.

6 Il rapporto va compilato e sottoscritto dall'arbitro, o dal 1°arbitro o dal presidente di giuria. Gli altri arbitri o giudici, tenuto conto delle indicazioni delle singole discipline sportive, compilano la parte del referto a loro riservata o, se le regole specifiche non lo contemplino, possono integrare lo stesso con proprie autonome osservazioni.

Art. 45 I commissari di campo

1 I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto scritto compilato su appositi modelli.

2 I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni.

3 Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito.

Art. 46 Osservazioni scritte delle Società sportive

1 Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.

2 Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo.

3 Sono indicazioni che la Società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti lo svolgimento della gara.

4 Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, senza nessuna particolare formalità di invio che può avvenire tramite consegna diretta, per posta, per fax o per e-mail.

5 I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 47 Riserve scritte

1 In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa (art 42 NAS) deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

2 Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini di cui all'art. 74 RGS.

3 Le Società sportive che intendono proporre reclamo devono presentare all'arbitro a fine gara una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione di un reclamo; il preannuncio di reclamo può essere anche fatto pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla disputa della gara o del primo giorno non festivo con le modalità previste.

4 In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco deve essere

presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio con le modalità e nei termini di cui al comma precedente.

Art. 48 Fonti per l'amministrazione della Giustizia sportiva

1 I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.

2 Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari e a insindacabile giudizio degli organi giudicanti, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.

Art. 49 Svolgimento dei procedimenti

1 Tutti i procedimenti avvengono attraverso gli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal presente Regolamento e quando i giudici ritengano opportuno ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli organi dei gradi successivi.

SOTTOSCRIZIONE DELLE IMPUGNAZIONI

NORME GENERALI PER I RECLAMI E LE IMPUGNAZIONI

Art. 50 Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1 Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - istanze di revisione, appelli, reclami, ricorsi - possono essere presentate:

- dalle Società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre;
- per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati interessati o dalle Società di appartenenza.

Art. 51 Sottoscrizioni delle impugnazioni

1 La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente.

2 Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti).

3 Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.

4 Nelle fasi finali dei Campionati nazionali e dei Gran premi nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al comma 3.

Art. 52 Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami

1 Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

- l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- vizi formali sul preannuncio di reclamo (art. 74 RGS) e/o sulla riserva scritta (art. 47 RGS);
- la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 50 e 51 del presente Regolamento;
- la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica.
- il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione. In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

2 Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera CSI di chi sottoscrive il reclamo o il mancato versamento della tassa. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso da parte dell'organo giudicante adito, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Art. 53 Rinuncia al reclamo

1 Le parti possono rinunciare, per iscritto con firma del legale rappresentante, al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo.

2 La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'organo giudicante non intenda proseguirlo d'ufficio.

3 La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare di tesserati.

Art. 54 Tasse reclamo

1 Le tasse allegate ai reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono introitate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo proposto.

Art. 55 Organi destinatari delle impugnazioni e dei reclami

1 Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo del CSI diverso dal destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo competente da parte della struttura del CSI che erroneamente l'ha ricevuto.

Art. 56 Accesso agli atti

1 Le parti possono, dietro presentazione di richiesta da parte del legale rappresentante, consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano; l'estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta per diritti di segreteria.

PROCEDIMENTI IN UNICA ISTANZA

Art. 57 La CEC e i procedimenti in unica istanza

1 Nei concentramenti o nelle manifestazioni nelle quali sia prevista un'unica istanza di giudizio, la Commissione Esecutiva in Campo (CEC) esamina i referti e i rapporti degli arbitri, omologa le gare, assume i relativi provvedimenti disciplinari, delibera sui reclami presentati.

2 I tempi e le modalità di presentazione dei reclami devono essere indicati nel Regolamento della manifestazione; le procedure da adottare sono riportate nell'apposita

sezione del presente Regolamento.

Art. 58 Impugnazione per motivi di legittimità

1 Le deliberazioni della CEC sono immediatamente esecutive e definitive; le stesse sono impugnabili solo per motivi di legittimità presso la CNGS.

Art. 59 Sanzioni oltre la durata del concentramento

1 La CEC può assumere sanzioni limitate alla durata della manifestazione; qualora ritenesse necessaria una sanzione di maggiore durata rimette gli atti all'Organo di giustizia sportiva di prima istanza della struttura CSI che gestisce la manifestazione (CGC - CGR - CDN) il quale delibera di conseguenza. Avverso queste sanzioni è ammesso appello al competente Organo di secondo grado che decide in via definitiva. Avverso tali decisioni è sempre ammesso il ricorso per motivi di legittimità davanti alla CNGS.

PROCEDIMENTI DI PRIMA ISTANZA

Art. 60 I referti e i rapporti di gara

1 I referti e i rapporti di gara vengono rimessi al Giudice di prima istanza (GU o CD per l'attività locale e regionale, CDN per l'attività nazionale) che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari.

Art. 61 Omologazione delle gare

1 La gara deve essere omologata col risultato conseguito sul campo qualora dal referto non emergano irregolarità sul suo svolgimento e sulla posizione dei tesserati partecipanti alla stessa.

Art. 62 Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare

1 L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

2 La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non comporta la perdita della gara ma soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del dirigente accompagnatore.

3 Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della Società, l'irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara.

Art. 63 Assenza di una squadra sul campo

1 L'assenza sul campo di una squadra comporta per la stessa la perdita della gara per rinuncia e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento della manifestazione.

Art. 64 Assenza preannunciata di una squadra sul campo

1 L'assenza sul campo preannunciata, l'arrivo oltre il tempo d'attesa, la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati comportano per la squadra in difetto soltanto la perdita della gara con esclusione della declaratoria di rinuncia e dell'assunzione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

2 Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della gara. Tale istanza, se accolta, può comportare, a giudizio del giudice, la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

Art. 65 Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

1 L'irregolare sostituzione di atleti nel corso della gara comporta la ripetizione della stessa e l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti della Società in difetto.

2 Tuttavia il giudice può statuire di dare la gara persa alla Società che ha effettuato la sostituzione irregolare - oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto - qualora la stessa sia stata fatta carpando la buona fede degli arbitri o attraverso inganni o artifici.

Art. 66 Mancanza del numero minimo degli atleti nel corso di una gara

1 Il venir meno, durante la gara, del numero minimo di atleti per proseguire il gioco comporta soltanto la perdita della stessa col risultato previsto dai regolamenti o, se più sfavorevole per la squadra in difetto, con quello conseguito sul campo al momento della sospensione.

Art. 67 Irregolare svolgimento o sospensione di una gara

1 L'irregolare svolgimento di una gara o la sospensione della stessa per incidenti comporta la perdita della gara per la Società in difetto e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari necessari e opportuni.

Art. 68 Errore tecnico arbitrale

1 L'“errore tecnico” arbitrale – che consiste nell'erronea applicazione di norme o regole di gioco da parte del direttore di gara, sottratte alla sua discrezionale applicazione – se accertato dagli organi giudicanti, comporta la disposizione della ripetizione della gara.

2 L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.

3 L'errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco.

Art. 69 Gara proseguita pro-forma

1 Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata ad un certo punto sospesa e proseguita pro-forma, il giudice deve innanzitutto accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano il regolare proseguimento della gara e che hanno indotto l'arbitro o gli arbitri alla determinazione di proseguirla pro-forma.

2 In presenza di tali elementi la gara verrà data persa alla Società in difetto a carico della quale saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.

3 Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o che l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti o assunto tutti i provvedimenti necessari per riportare l'ordine in campo, verrà disposta la ripetizione della gara, ferma restando l'assunzione dei provvedimenti necessari nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la situazione di difficoltà sul campo.

4 Il riconoscimento del proseguimento pro-forma di una gara comporta da parte del giudice, in relazione al comportamento disciplinare dei singoli tesserati, una valutazione del tutto particolare che tenga conto della situazione che si è venuta a creare sul campo.

Art. 70 Irrevocabilità delle omologazioni ed eventuali penalizzazioni

1 L'omologazione di una gara, una volta pubblicata sul Comunicato Ufficiale e non impugnata nei termini previsti, è un atto definitivo non più modificabile.

2 Tuttavia qualora nel prosieguo dell'attività emergessero, in occasione di altri procedimenti, posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto una penalizzazione in classifica di 1 punto per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte, a prescindere dal risultato conseguito sul campo. Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

Art. 71 Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

1 Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 74, il giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.

2 Contestualmente, però, in base a quanto emerge dagli atti ufficiali provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari che sono immediatamente esecutivi a prescindere dall'esito del reclamo.

3 Successivamente il giudice provvederà a deliberare sul reclamo o, qualora lo stesso non sia stato presentato nei termini e con le modalità previste, a sciogliere la riserva e a pronunciarsi in merito all'omologazione della gara.

Art. 72 Sospensione dell'omologazione per accertamenti. Assunzione dei provvedimenti disciplinari

1 Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l'omologazione della gara in oggetto assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari.

2 Insieme all'omologazione, il giudice di prima istanza assume nei confronti dei tesserati e delle Società che si siano resi responsabili di mancanze o irregolarità uno dei provvedimenti previsti rispettivamente nei precedenti artt. 31 e 41.

RECLAMI

Art. 73 Presentazione dei reclami

1 I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 74 “Riserva scritta” e “Preannuncio di reclamo”

1 La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).

2 Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

3 Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

4 Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Art. 75 Motivazione del reclamo

1 Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui al precedente art. 51.

2 Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

3 Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società controinteressata.

4 Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Art. 76 Modalità per l'invio del reclamo

1 Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;

b) raccomandata;

c) Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;

d) E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'e-mail notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

2 La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 77 Termini per la definizione dei reclami

1 L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

2 L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce e tenendo conto, per l'attività locale e regionale, della possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla CGC o alla CGR. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna

ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un'altra CDN per l'immediata pronuncia.

3 In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

ISTANZE DI REVISIONE

Art. 78 Istanza di revisione

1 In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 79 Limiti per la proposizione dell'istanza di revisione

1 L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 80 Presentazione dell'istanza di revisione

1 L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.

2 Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GGR.

3 L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

Art. 81 Modalità per la presentazione

1 Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell'art. 76.

Art. 82 Termini per la definizione delle istanze di revisione

1 La CGC o la CGR deve pronunciarsi su ogni istanza di revisione entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CGC o della CGR dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.

2 La CGC o la CGR deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia pedepedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce.

3 In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di cinque giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad una CGC o ad una CGR di un altro Comitato o di un'altra regione per l'immediata pronuncia.

4 In caso di inerzia da parte degli organi del CSI possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Art. 83 Esclusione della "reformatio in pejus"

1 Le CGC o le CGR non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dai GU o dalle CD.

APPELLI DI SECONDA ISTANZA

Art. 84 Organi competenti per gli appelli

1 Avverso le deliberazioni delle CGC, delle CGR e della CDN è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla competente CGR, per quanto riguarda l'attività locale, e alla CGN per quanto riguarda l'attività regionale e nazionale.

Art. 85 Limiti per la proposizione degli appelli

1 L'appello di seconda istanza non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 86 Presentazione degli appelli

1 L'appello di seconda istanza va presentato alla CGR o alla CGN entro 4 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

2 Lo stesso va notificato all'Organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, qualora si riferisca al risultato di una gara, anche alla Società controinteressata. L'appello riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società va presentato dalla Società stessa e sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51; quello riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentato e sottoscritto indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza. All'appello vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e la documentazione comprovante l'invio all'Organo di prima istanza e, se previsto, alla controparte.

Art. 87 Modalità per la presentazione degli appelli

1 Per l'invio degli appelli alla CGR o alla CGN, all'Organo di prima istanza e all'eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nel precedente art. 76.

Art. 88 Obbligo d'invio degli atti

1 Ricevuta la copia dell'appello l'Organo di prima istanza che ha emesso la deliberazione impugnata invia subito all'Organo di seconda istanza tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.

2 In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, la CGR o la CGN possono procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dalle stesse nominato.

Art. 89 Termini per la definizione degli appelli

1 Le CGR o la CGN devono pronunciarsi sugli appelli entro il termine di giorni 15 dal loro ricevimento; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per

l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della competente CGR o della CGN dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. Le CGR e la CGN devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie della CNGS la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un'altra CGR o alla Sezione Giudicante della CNGS qualora l'organo inadempiente sia la CGN. In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Art. 90 Esclusione della "reformatio in pejus" negli appelli

1 Le CGR e la CGN non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dalle CGR o dalle CDN.

RICORSI DI LEGITTIMITÀ

Art. 91 Presentazione dei ricorsi di legittimità

1 I ricorsi relativi alla legittimità, in ultima istanza, vanno presentati alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

2 I ricorsi possono essere presentati dalle Società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscano a gare alle quali non abbiano preso parte e il cui risultato, però, influisce sulla loro posizione di classifica.

3 I ricorsi vanno anche notificati all'organo che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, se riguardano il risultato di una gara o la compilazione della classifica, alle Società controinteressate.

4 Agli stessi vanno acclusi la tassa prevista e la documentazione relativa all'invio al competente Organo di giustizia sportiva e alle Società controinteressate.

Art. 92 Modalità per la presentazione dei ricorsi di legittimità

1 Per l'invio del ricorso alla CNGS, all'organo che ha emesso la decisione che si intende impugnare e alla eventuale Società controparte vigono le modalità previste nel precedente art. 76.

Art. 93 Obbligo d'invio degli atti

1 Ricevuta la copia del ricorso, l'Organo che ha emesso la deliberazione impugnata invia subito alla CNGS tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.

2 In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 94 Termini per la definizione degli appelli

1 La CNGS deve pronunciarsi sui ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine notificando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 95 Competenza per il nuovo giudizio

1 La CNGS qualora accolga, anche parzialmente il reclamo, annulla, tutta o in parte, la deliberazione impugnata e rimette gli atti del procedimento alla CGN la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

2 Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CGN, la Sezione Giudicante della CNGS decide contestualmente anche sul merito.

PROCEDIMENTI DI REVOCA

Art. 96 Competenze della Sezione per le Garanzie

1 La Sezione per la Garanzie può, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali, impugnare presso la CNGS le deliberazioni assunte da tutti gli Organi di giustizia sportiva che ritiene incongrue o in palese contrasto col presente regolamento.

Art. 97 Prerogative dei presidenti territoriali, regionali e nazionali

1 I presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il presidente nazionale, ciascuno limitatamente al livello di attività di loro competenza, possono segnalare alla Sezione per le Garanzie quelle deliberazioni che ritengono incongrue o in palese contrasto col presente regolamento, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

2 La Sezione per le Garanzie, se condivide tale valutazione, provvede ad impugnare tali deliberazioni presso la CNGS entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento da parte delle competenti strutture del CSI.

Art. 98 Impugnazioni presso la CNGS

1 Ricevute le impugnazioni di cui agli artt. 96 e 97, il Presidente della CNGS notifica gli atti del procedimento all'Organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione fatta oggetto di gravame, e al quale chiede l'immediata remissione degli atti, nonché alle Società e ai tesserati interessati, fissando un termine per l'invio di memorie e controdeduzioni.

2 In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 99 Termini per la definizione delle impugnazioni

1 La CNGS deve pronunciarsi sui procedimenti di revoca entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine notificando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 100 Competenza per il nuovo giudizio in seguito a impugnazione

1 La CNGS qualora accolga, anche parzialmente, l'impugnazione proposta, annulla, tutta o in parte la deliberazione fatta oggetto di gravame e rimette gli atti del procedimento alla CGN la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

2 Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CGN, la Sezione Giudicante della CNGS decide contestualmente anche sul merito.

NORME PARTICOLARI PER LE FASI FINALI, REGIONALI, INTERREGIONALI E NAZIONALI

Art. 101 Modifica dei termini

1 In occasione delle fasi finali a livello locale, di quelle regionali, interregionali e nazionali anche se le stesse vengono svolte col sistema del concentramento, si applicano le procedure e funzionano gli Organi di giustizia sportiva previsti per l'attività sportiva ordinaria con assoluta esclusione delle modalità per i concentramenti di cui al precedente art. 10.

Art. 102 Termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali

1 I termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane sono così fissati:

- preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
- invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara;
- invio delle ulteriori impugnazioni: entro il giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 103 Termini per le fasi a concentramento

1 I termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento vengono così fissati:

- preannuncio del reclamo: entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
- presentazione del reclamo: entro 120 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
- invio delle ulteriori impugnazioni: entro 120 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale.

Art. 104 Termini per le fasi finali a livello locale, regionale e nazionale

1 In occasione delle fasi finali a livello **locale/regionale/interregionale/nazionale le strutture associative preposte** possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui agli artt. 102 e 103.

2 Tale modifica deve essere preventivamente comunicata alla Sezione Studi e Documentazioni, la quale può, entro il termine perentorio di 5 giorni, approvarla o modificarla.

3 Trascorso tale termine la proposta di abbreviazione dei termini si intende approvata così come formulata dal Comitato proponente.

4 Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali del Comitato.

PROCEDIMENTI SPECIALI

PROCEDIMENTI PER ILLECITO SPORTIVO

Art. 105 Instaurazione dei procedimenti

1 Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza dell'esistenza di illeciti sportivi o di tentativi di porre in essere illeciti sportivi, hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla Sezione per le Garanzie o di informare una delle strutture del CSI che provvederà di conseguenza.

2 I procedimenti per illecito sportivo vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla Sezione per le Garanzie e riguardano i tentativi posti in essere per modificare i risultati di una gara, l'andamento d'una manifestazione sportiva, l'impegno corretto e leale dei tesserati che vi sono coinvolti.

3 Ai fini dell'instaurazione del procedimento non è rilevante che il tentativo di porre in essere l'illecito sportivo sia andato o meno a buon fine.

Art. 106 Istruttoria dei procedimenti

1 La Sezione per le Garanzie svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria e sentendo i tesserati o i terzi coinvolti.

2 Tali audizioni, di norma, si svolgono presso le sedi di residenza degli interessati e la Sezione per le Garanzie può svolgerle delegandole a dirigenti locali del CSI, in via prioritaria a componenti della CGC.

Art. 107 Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti

1 I tesserati al CSI, convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti di illecito sportivo, hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.

2 La Sezione per le Garanzie provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati e a deferire gli stessi al competente Organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 108 Competenze della Sezione per le Garanzie

1 Conclusa l'istruttoria la Sezione per le Garanzie può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla competente CGR, per gli illeciti riferiti all'attività locale della regione, o alla CGN per illeciti riferiti all'attività regionale e nazionale.

2 Per gli illeciti riferiti all'attività locale la Sezione per le garanzie, nel disporre il deferimento, può chiedere alla CNGS che lo stesso venga assegnato per la trattazione ad una CGR di un'altra regione laddove ciò venga ritenuto opportuno o necessario a causa delle situazioni locali.

3 Sulla richiesta si pronuncia il presidente della CNGS che, in caso di accoglimento, individua la CGR cui assegnare la trattazione del caso.

Art. 109 Attivazione e svolgimento dei procedimenti

1 Ricevuto il deferimento il presidente della CGR o della CGN stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società e ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza. Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.

2 Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'Organo che ha la competenza a trattarlo. Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni. Nei confronti degli assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'Organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 110 Composizione degli Organi giudicanti

1 In occasione dei procedimenti per illecito sportivo ciascuna CGR e la CGN funziona con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

Art. 111 Modalità di svolgimento dei procedimenti

- 1 Il procedimento per illecito sportivo viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale.
- 2 Vi interviene la Sezione per le Garanzie il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.
- 3 Costoro, peraltro, possono farsi assistere da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 112 Definizione dei procedimenti e ricorsi

- 1 Concluso il dibattimento, la CGR o la CGN si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso alla CGNS entro 10 giorni dalla pubblicazione delle relative motivazioni.
- 2 Possono proporre ricorso la Sezione per le Garanzie, le Società e i tesserati deferiti, nonché le Società interessate alla vicenda. I ricorsi vanno inviati con le modalità previste per le impugnazioni presso la CGNS e non prevedono versamento di tassa alcuna.

Art. 113 Definizione dei ricorsi

- 1 La CGNS si pronuncia in via definitiva sui ricorsi di cui al punto precedente entro 15 giorni dalla loro presentazione.
- 2 In occasione della trattazione di tali ricorsi la CGNS funziona con l'intervento di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

PROCEDIMENTI PER L'USO DI SOSTANZE DOPANTI

Art. 114 Applicabilità delle norme

- 1 In attesa che il CONI emani le disposizioni in relazione all'uso di sostanze dopanti nell'attività sportiva di base in caso di uso delle stesse in occasione dello svolgimento dell'attività sportiva nel CSI, ivi compreso il periodo dedicato agli allenamenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 115 Instaurazione dei procedimenti e obblighi dei tesserati

- 1 I procedimenti per l'uso di sostanze dopanti vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla Sezione per le Garanzie.
- 2 Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza dell'uso di sostanze dopanti nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla Sezione per le Garanzie o di informare una delle strutture del CSI che provvederà di conseguenza.

Art. 116 Istruttoria dei procedimenti

- 1 La Sezione per le Garanzie svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria, sentendo i tesserati o i terzi coinvolti e disponendo, laddove necessario, esami clinici e accertamenti medici tramite propri periti.
- 2 Le parti possono, in questi casi, nominare propri periti che hanno accesso a tutte le procedure.

Art. 117 Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti

1 I tesserati al CSI convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti relativi all'uso di sostanze dopanti hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.

2 Parimenti hanno l'obbligo di sottoporsi agli esami medici e agli accertamenti clinici motivatamente disposti dalla Sezione per le Garanzie.

3 La Sezione per le Garanzie provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati o che avendo ricevuto l'invito di sottoporsi ad esami medici e/o ad accertamenti clinici si rifiutassero di farlo e a deferire gli stessi al competente Organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 118 Competenze della Sezione per le Garanzie

1 Conclusa l'istruttoria la Sezione per le Garanzie può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla CGNS che è competente a giudicare in merito.

Art. 119 Attivazione del procedimento

1 Ricevuto il deferimento il presidente della CNGS stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società e ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza.

2 Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.

Art. 120 Svolgimento dei procedimenti: obblighi delle Società e dei tesserati

1 Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'Organo che ha la competenza a trattarlo.

2 Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni.

3 Nei confronti degli assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'Organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 121 Composizione degli Organi giudicanti

1 In occasione dei procedimenti per l'uso di sostanze dopanti la CNGS funziona con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

Art. 122 Modalità di svolgimento dei procedimenti

1 Il procedimento viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale.

2 Vi interviene la Sezione per le Garanzie il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.

3 Costoro, peraltro, possono farsi assistere da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 123 Definizione dei procedimenti e ricorsi

1 Concluso il dibattimento il Collegio Giudicante si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri del CSI entro 10 giorni

dalla pubblicazione delle relative motivazioni.

2 Possono proporre ricorso soltanto le Società e i tesserati colpiti da sanzioni.

3 Il Collegio dei Probiviri delibera con le modalità e le procedure previste per il suo funzionamento.

NORME PARTICOLARI PER GLI SPORT INDIVIDUALI

Art. 124 Applicabilità delle norme negli sport individuali

1 Le norme del presente Regolamento di giustizia sportiva si applicano agli sport individuali con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

Art. 125 Omologazione dei risultati

1 Negli sport individuali l'omologazione dei risultati e delle singole gare è di competenza del giudice o della giuria secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

2 L'impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli Organi tecnici previsti per ciascuna disciplina sportiva e va proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 126 Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari

1 Parimenti è di competenza dei giudici e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla gara o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni.

2 Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli Organi previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e le procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 127 Ricorsi per legittimità

1 I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se accoglie, anche parzialmente, il ricorso rimette gli atti alla CGN per la pronuncia definitiva.

Art. 128 Sanzioni oltre la durata della manifestazione

1 Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verificano da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, il giudice o la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di primo grado (CGC, CGR, CDN) della struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i provvedimenti di competenza.

2 Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal presente Regolamento.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI

Art. 129 Devoluzione del contenzioso di adire l'Alta Corte di Giustizia del Coni

1 Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 97 dello Statuto le Società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI, si impegnano a devolvere all'Alta Corte di Giustizia e al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport del CONI l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del C.S.I. davanti agli Organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti associativi.

Art. 130 Clausola compromissoria e procedura arbitrale interna al CSI

1 Prima dell'avvio della devoluzione del contenzioso all'Alta Corte di Giustizia del CONI, le parti interessate sono obbligate a ricorrere al tentativo di conciliazione di competenza del Collegio nazionale dei probiviri con le modalità previste dal regolamento del Collegio stesso.

TASSE RECLAMO E LIMITI AMMENDE

TASSE RECLAMO

Reclami proposti agli Organi di prima istanza

Giudice Unico del Comitato (o Commissione Disciplinare del Comitato)	€ 50,00
Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale)	€ 50,00
Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato	€ 60,00
Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante	€ 60,00
Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale	€ 60,00

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza

Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per l'attività locale)	€ 100,00
Appello alla Commissione Giudicante Nazionale (per l'attività regionale e nazionale)	€ 100,00

Ricorsi proposti davanti alla CNGS

Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa)	€150,00
---	---------

MODALITÀ AMMINISTRATIVE PER I RECLAMI

- Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti: **a totale carico delle parti richiedenti.**
- Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado: **a carico del tesserato.**
- Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo: **a totale carico della Società o del tesserato richiedenti.**
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti: **a totale carico della parte richiedente.**
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante: **a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese.**

LIMITI DELLE AMMENDE	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
Attività per ragazzi	€ 5,00	€100,00
Attività per giovani	€ 5,00	€ 200,00
Attività per adulti	€ 5,00	€ 300,00